



REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 30/3/2015

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Concessione.....	5
Art. 4 - Occupazioni d'urgenza	6
Art. 5 - Occupazioni esenti da concessione	6
Art. 6 - Requisiti del concessionario	7
Art. 7 - Durata della concessione	7
Art. 8 - Condizioni di concessione.....	8
Art. 9 - Obblighi e oneri del concessionario.	8
Art. 10 - Trasferimento della concessione	9
Art. 11 - Rimozione dell'occupazione	9
Art. 12 - Revoca-sanzione.....	9
Art. 13 - Sospensione e revoca della concessione	10
Art. 14 - Decadenza	10
Art. 15 - Rinuncia alla concessione	10
 TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI.....	12
Art. 16 - Norme di carattere generale sull'occupazione delle strade	12
Art. 17 - Aree destinate ad occupazioni con chioschi.....	13
Art. 18 - Disposizioni transitorie per i chioschi	13
Art. 19 - Assegnazione delle aree destinate a chioschi	13
Art. 20 - Occupazioni degli esercizi pubblici di somministrazione.....	14
Art. 21 - Occupazioni con dehors	14
Art. 22 - Prescrizioni per gli arredi dei dehors.....	16
Art. 23 - Occupazioni con strutture chiuse	17
Art. 24 - Occupazioni con espositori e distributori di merci.....	18
Art. 25 - Occupazioni con vasi, fioriere e altri oggetti d'arredo urbano.....	18
Art. 26 - Addobbi realizzati nel periodo natalizio	19
Art. 27 - Occupazioni con rastrelliere per biciclette	19
Art. 28 - Disposizioni per l'installazione di tende sulle facciate degli edifici	20
Art. 29 - Occupazioni da parte di organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e simili	21
Art. 30 - Occupazioni da parte di artisti di strada, esercenti mestieri girovaghi e simili.....	21

Art. 31 - Occupazioni per attività di promozione commerciale e similari.....	21
Art. 32 - Disposizioni per occupazioni realizzate con cantieri di privati.....	22
 TITOLO III – DOMANDA E PROCEDIMENTO	23
Art. 33 - Domanda di concessione	23
Art. 34 - Procedimento amministrativo.....	23
Art. 35 - Termini per la conclusione del procedimento amministrativo	23
 TITOLO IV – CANONE	24
Art. 36 - Canone.....	24
Art. 37 - Classificazione delle strade	24
Art. 38 - Criteri per la determinazione della superficie assoggettabile al pagamento del canone ..	24
Art. 39 - Tariffa del canone di concessione	25
Art. 40 - Coefficienti di correzione della tariffa base	26
Art. 41 - Calcolo del canone	28
Art. 42 - Pagamento del canone	29
Art. 43 - Maggiorazioni del canone per omesso o tardivo pagamento	30
Art. 44 - Accertamento, riscossione coattiva e rimborso del canone e dell'indennità.....	30
Art. 45 - Esenzioni dal pagamento del canone.....	30
Art. 46 - Cauzione.....	31
 TITOLO V – SANZIONI	32
Art. 47 - Sanzioni	32
Art. 48 - Sanzioni relative alle occupazioni d'urgenza	32
 TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	33
Art. 49 - Piazza Roma	33
Art. 50 - Occupazioni in deroga.....	33
Art. 51 - Occupazioni in aree assoggettate a cambio di categoria	33
Art. 52 - Entrata in vigore	33

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - 1) le occupazioni delle aree appartenenti al demanio stradale e al patrimonio indisponibile del Comune di Como, quali vie, strade, piazze, parchi e giardini pubblici, nonché degli spazi ad esse soprastanti e sottostanti;
 - 2) le occupazioni delle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge;
 - 3) l'applicazione del relativo canone, istituito ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" (nel seguito: decreto legislativo n. 446/1997).
2. Per le seguenti aree:
 - a) aree cimiteriali;
 - b) parcheggi destinati all'attività di commercio sulle aree pubbliche, sia nei mercati comunali che fuori di essi;
 - c) aree destinate alle attività dello spettacolo viaggiante;
 - d) aree di pertinenza di edifici del patrimonio comunale, sia disponibile sia indisponibile;
 - e) aree stradali destinate a parcheggio pubblico di veicoli;
 - f) aree di sosta delle autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi);
 - g) aree del demanio lacuale;
 - h) passi carrabili;

il presente Regolamento si applica solo in quanto non dispongano le norme che ne disciplinano specificamente l'utilizzo.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per spazio pubblico il suolo, o lo spazio ad esso soprastante o sottostante, appartenente al demanio stradale o al patrimonio indisponibile comunale, oppure appartenente a privati, purché vi sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio, ove possono essere realizzate occupazioni;
 - b) per occupazione l'utilizzo particolare che un soggetto può fare di una porzione dello spazio pubblico, a seguito dell'ottenimento di apposita concessione;
 - c) per concessione il provvedimento amministrativo con il quale il Comune mette a disposizione di un soggetto una porzione dello spazio pubblico, affinché per un tempo limitato possa farne un uso diverso da quello a cui esso è per sua natura destinato, stabilendo regole, condizioni e obblighi a cui è subordinata l'occupazione;
 - d) per concessionario il soggetto – persona fisica o giuridica – titolare della concessione;
 - e) per canone il corrispettivo economico che il concessionario è tenuto a pagare al Comune per l'occupazione;
 - f) per indennità il corrispettivo economico che è tenuto a pagare al Comune chi realizza occupazioni dello spazio pubblico senza averne ottenuto la concessione;

- g) per chiosco qualsiasi struttura di proprietà privata, prefabbricata o anche costruita in muratura, avente superficie coperta disposta su un solo piano al livello stradale, realizzata su uno spazio pubblico e destinata allo svolgimento di un'attività lucrativa, che non costituisca pertinenza accessoria di esercizio di un'attività economica svolta in via principale in altri locali o spazi, pubblici o privati;
- h) per dehors l'area all'aperto, di pertinenza di un locale di somministrazione al pubblico (bar, caffè, ristorante, ecc.) o di un'attività abilitata al consumo immediato sul posto di alimenti e bevande, attrezzata con tavoli e sedie, nonché eventuali altri elementi di arredo, quali tende, ombrelloni, porta menù, cestini per la raccolta dei rifiuti, apparecchi irradiator di calore, vasi o fioriere, e simili, ove viene effettuato il servizio di somministrazione alla clientela;
- i) per struttura chiusa la struttura, in qualsiasi materiale realizzata, di pertinenza di un locale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che consente la chiusura perimetrale, anche se asportabile nel periodo estivo, e la copertura di una porzione dello spazio pubblico;
- j) per centro storico ogni ambito classificato come "CT1 – Città murata e borghi storici" dal Piano di Governo del Territorio, secondo la disciplina recata dall'art. 49 delle Disposizioni attuative del Piano delle Regole;
- k) per gestore il soggetto di cui all'art. 6, comma 1, del Regolamento Generale delle Entrate, al quale il Comune abbia eventualmente affidato la gestione del canone;
- l) per artisti di strada coloro che esercitano attività spettacolare senza impiego di palcoscenico, di platea ed apprezzabili attrezzature, e con minimi strumenti ad uso esclusivo;
- m) per mestiere girovago od ambulante l'attività professionale, diversa dal commercio su aree pubbliche, svolta in forma itinerante.

Art. 3 - CONCESSIONE

1. Lo spazio pubblico costituisce bene comune appartenente alla collettività cittadina ed è naturalmente destinato alla sua piena fruizione da parte di ogni abitante.

La concessione di uno spazio pubblico ad un soggetto privato è pertanto atto discrezionale del Comune, subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Regolamento e alla comparazione del sacrificio imposto alla collettività in rapporto all'utilità derivante al richiedente dall'uso di quanto concesso.

La concessione è rilasciata subordinatamente alla preventiva verifica della compatibilità con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dei beni monumentali, di tutela e decoro ambientale, di protezione della sicurezza ed incolumità pubblica e, più in generale, di rispetto dell'interesse pubblico preminente.

In caso di eventuale venir meno delle suddette condizioni, la concessione può essere in ogni momento revocata, nei modi previsti dal successivo art. 13.

2. Le occupazioni di qualsiasi natura dello spazio pubblico sono subordinate al preventivo ottenimento di concessione, salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

3. Nella concessione sono indicati:

- a) la superficie e le caratteristiche dell'area concessa;
- b) l'uso a cui l'area può essere destinata e gli oggetti che vi si possono collocare;
- c) i giorni e l'orario dell'occupazione;
- d) la durata del provvedimento;

- e) i termini di decadenza per mancato utilizzo della concessione;
- f) l'importo del canone, dei diritti, della cauzione e di eventuali altre spese a carico del concessionario;
- g) le condizioni a cui è subordinata la concessione;
- h) gli obblighi, i divieti e gli eventuali oneri posti a carico del concessionario.

4. Sono abusive le occupazioni effettuate:

- senza concessione;
- quando la concessione è stata revocata o sospesa;
- quando la concessione è decaduta o cessata.

5. Sono irregolari le occupazioni effettuate eccedendo la superficie dell'area concessa in uso ovvero senza rispettare i contenuti e le prescrizioni della concessione.

6. Il concessionario di spazi pubblici deve essere sempre in grado di esibire, nel corso dell'occupazione, l'atto di concessione alle autorità incaricate dei controlli.

Art. 4 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. E' consentita l'occupazione dello spazio pubblico in mancanza della concessione soltanto per fare fronte a situazioni d'emergenza.

2. In tal caso l'interessato deve darne immediata comunicazione alla Polizia Locale, anche mediante posta elettronica, indicando il luogo dell'occupazione, la superficie dell'area utilizzata, gli oggetti collocati e i motivi dell'urgenza.

3. Il Settore competente rilascia la concessione in via di sanatoria, se è verificata la sussistenza delle condizioni di urgenza; in caso contrario intima la rimozione immediata dell'occupazione.

Art. 5 - OCCUPAZIONI ESENTI DA CONCESSIONE

1. Sono esenti dalla concessione, purché non siano di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni degli esercenti il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante e analoghe occupazioni delle imprese agricole, purché effettuate con le modalità e nei limiti previsti dallo specifico Regolamento comunale. Nelle more dell'adozione di detto Regolamento la sosta continuativa nello stesso punto non può eccedere due ore;
- b) occupazioni di durata non superiore ad un'ora realizzate da esercenti mestieri girovaghi e ambulanti, nonché da artisti di strada nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, purché non comportino la soppressione di stalli di sosta per veicoli. L'attività di artista di strada può essere esercitata gratuitamente o richiedendo libera offerta;
- c) occupazioni di pronto intervento realizzate con ponteggi, steccati, transenne, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili o del verde, di durata non superiore a 6 ore e purché non comportino la soppressione di posteggi di sosta per veicoli. Nel caso in cui l'occupazione descritta comporti l'occupazione dei citati posteggi, l'occupazione medesima necessita di concessione e l'istanza va presentata 14 giorni prima della effettiva occupazione. L'occupazione di cui alla presente lettera è esente dal pagamento del canone;

- d) occupazione delle aree appositamente destinate dal Comune alla sosta dei mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone e cose;
- e) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori e interventi commissionati dal Comune di Como;
- f) occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate con balconi, bow-windows, cornicioni ed altri elementi strutturali degli edifici aggettanti sul suolo pubblico;
- g) occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico con tende poste a copertura dei banchi di vendita degli esercenti il commercio su aree pubbliche e delle imprese agricole, nonché degli stand espositivi di manifestazioni fieristiche e iniziative similari, sempre che l'occupazione dello spazio soprastante il suolo pubblico non ecceda di oltre il 100% l'occupazione del suolo.

2. Le occupazioni di suolo pubblico per iniziative patrocinate dal Comune di Como non sono esenti da concessione.

Art. 6 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni per l'uso di spazi pubblici sono rilasciate previo accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, se persona fisica, ovvero in capo ai legali rappresentanti, se persona giuridica, dei seguenti requisiti:

- a) se l'occupazione concerne un'attività economica:
 - il possesso del titolo che abilita o autorizza allo svolgimento dell'attività stessa;
 - l'immunità da condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 32-quater del codice penale;
 - l'immunità, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", da provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo stesso;
- b) in tutti i casi:
 - l'insussistenza di debiti con il Comune di Como, per somme certe, liquide ed esigibili riferite al canone disciplinato dal presente Regolamento e a quello relativo all'unità immobiliare di cui l'occupazione costituisca eventuale pertinenza.

Art. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, quando l'occupazione ha carattere continuativo oppure si ripete per un periodo non inferiore a sei mesi nel corso di ciascun anno solare, può essere rilasciata con durata pluriennale, entro i seguenti limiti massimi:

- a) 4 anni per i dehors;
- b) 3 anni per le occupazioni con impianti pubblicitari;
- c) 12 anni per i chioschi;
- d) 10 anni per le strutture chiuse;
- e) 9 anni per le altre occupazioni.

2. In caso di occupazione connessa ad immobile comunale la durata della concessione non può superare la scadenza della concessione o locazione dell'immobile.

Art. 8 - CONDIZIONI DI CONCESSIONE

1. La concessione è accordata alle seguenti condizioni:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con responsabilità a carico esclusivamente del concessionario per qualsiasi danno derivato a terzi a causa dell'uso, proprio o improprio, dello spazio oggetto di concessione;
 - c) con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni, anche nel corso della durata della concessione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - d) con addebito al concessionario delle spese relative a canone, diritti, tasse, imposte e cauzione, nonché di eventuali spese per rendere fruibile lo spazio pubblico concesso in uso.
2. La concessione può essere subordinata alle prescrizioni che il Comune ritenga di imporre di volta in volta per motivi tecnici, igienico-sanitari, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica e, più in generale, dell'interesse pubblico.
3. Le condizioni di cui al comma 1 e quelle previste da disposizioni di legge si intendono conosciute ed accettate senza alcuna riserva dal concessionario, anche se non sono riprodotte nella concessione.

Art. 9 - OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario deve:
 - a) rispettare le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle contenute nella concessione concernenti le modalità di utilizzo dello spazio pubblico dato in uso;
 - b) riparare immediatamente tutti i danni derivanti dall'uso, proprio o improprio, dello spazio pubblico concesso;
 - c) mantenere, a proprie spese, in condizioni di accurata pulizia il suolo occupato e l'area immediatamente circostante;
 - d) aver cura che le cose collocate nello spazio pubblico siano sempre in buone condizioni di manutenzione e decoro;
 - e) utilizzare lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 - f) evitare di creare situazioni di pericolo o di intralcio per la circolazione veicolare e il transito dei pedoni;
 - g) provvedere al pagamento del canone alle scadenze stabilite;
 - h) eseguire, all'estinguersi della concessione, tutti i lavori occorrenti per rimuovere le opere eventualmente installate e per ripristinare il suolo pubblico a regola d'arte, salvo diversa disciplina contenuta nella concessione relativa a chioschi o altri manufatti a carattere stabile;
 - i) tenere indenne il Comune dal mancato introito in caso di occupazione di suolo pubblico riguardante parcheggi a pagamento.

2. Con la concessione il Comune può imporre al concessionario altri obblighi, nonché l'adempimento di oneri, finalizzati alla soddisfazione di interessi pubblici.

3. Gli atti che regolano il rapporto connesso alla concessione disciplinano l'obbligo dei concessionari dei mercati comunali, delle fiere e sagre e dei mercati occasionali di anticipare le spese che il Comune deve sostenere per la fornitura di energia elettrica, acqua potabile e simili, nonché per la pulizia dell'area e l'allontanamento dei rifiuti generati dalla manifestazione.

Art. 10 - TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è personale e incedibile. La subconcessione è vietata e comporta la decadenza del titolo e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

2. Nel caso di occupazione relativa allo svolgimento di un'attività economica, il subentrante nella proprietà o nella gestione dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, può ottenere la voltura a proprio favore della concessione per la sola durata residua, a condizione che dimostri di avere titolo al subingresso e di possedere i requisiti indicati all'art. 6. Nei casi diversi dall'occupazione relativa allo svolgimento di attività economica, ha titolo alla voltura della concessione, per la sola durata residua, chi possa dimostrare di avere acquisito i diritti reali connessi con l'oggetto della concessione.

3. Il subentrante può proseguire l'occupazione, in via provvisoria e alle medesime condizioni del cedente, nei 30 giorni seguenti alla data di acquisto del titolo. L'occupazione può proseguire per ulteriori 30 giorni, a condizione che nel frattempo il subentrante abbia presentato domanda per la voltura della concessione.

4. Nel caso in cui il cedente sia in debito verso il Comune per il pagamento del canone relativo ad annualità pregresse o a rate maturate dell'annualità in corso, la voltura della concessione a favore del cessionario può perfezionarsi solo nel momento in cui venga estinto il debito, anche dallo stesso cessionario subentrante.

Art. 11 - RIMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (indicato nel seguito come Codice della Strada), concernenti l'occupazione della sede stradale e relative sanzioni, nel caso di occupazione abusiva il Comune ordina al trasgressore la rimozione degli oggetti collocati nello spazio pubblico, assegnando un congruo termine per provvedere, comunque non superiore a 30 giorni.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato, la rimozione è effettuata d'ufficio con spese, anche di custodia, a carico del responsabile.

Art. 12 - REVOCA-SANZIONE

1. La concessione è revocata, previa diffida:

a) per n. 2 violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, accertate nel corso di un

anno, decorrente dalla notificazione del provvedimento di accertamento della prima violazione;

- b) per n. 3 violazioni delle prescrizioni della concessione, accertate nel corso di un anno, decorrente dalla notificazione del provvedimento di accertamento della prima violazione;
- c) per n. 4 irregolarità nel pagamento del canone, o di rate di esso, nel corso della durata contrattuale, cui abbia fatto seguito avviso di accertamento;
- d) per omesso pagamento del canone totale o parziale non sanato a seguito di avviso di accertamento.

2. Avuta comunicazione dall'organo accertatore di una violazione o irregolarità di cui al comma precedente, il dirigente competente, entro i successivi trenta giorni, invia al concessionario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicazione di diffida a reiterare la violazione o l'irregolarità, rendendo noto che la reiterazione comporta come conseguenza la revoca della concessione.

3. Chi è incorso nella revoca della concessione non può ottenere una nuova concessione per la medesima area nei 12 mesi successivi alla notifica del provvedimento.

Art. 13 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

2. La concessione può essere sospesa per motivi di pubblico interesse, quando essi hanno carattere transitorio ed è ragionevole prevedere che l'occupazione potrà riprendere prima della scadenza della concessione. Per il periodo di sospensione della concessione non deve essere corrisposto il canone.

3. La concessione può essere revocata o sospesa, senza oneri per il Comune, nel caso in cui l'occupazione sia di pregiudizio all'esecuzione di lavori non differibili su immobili direttamente o indirettamente interessati dall'occupazione stessa.

Art. 14 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico quando vengono a mancare i requisiti di cui al precedente art. 6, nonché quando, senza giustificato motivo, non inizi l'occupazione entro il termine stabilito nella concessione, salvo ottenimento di proroga. Decade inoltre dal diritto di proseguire l'occupazione quando, senza giustificato motivo, la interrompa per un periodo di tempo superiore a quello stabilito nella concessione.

2. In caso di decadenza il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione del canone pagato in via anticipata.

Art. 15 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione.

2. In caso di rinuncia il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione del canone pagato in via anticipata.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

Art. 16 - NORME DI CARATTERE GENERALE SULL'OCCUPAZIONE DELLE STRADE

1. Nelle strade aperte al traffico veicolare le occupazioni sono effettuate di preferenza sul marciapiede, in modo che rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni di larghezza non inferiore a cm 150, ovvero alla metà della larghezza del marciapiede se questa è superiore a cm 300. Il Comune può in ogni caso stabilire che la zona libera per la circolazione dei pedoni abbia larghezza superiore, in particolare se il marciapiede è interessato da intenso passaggio pedonale o in prossimità delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico.
2. Nelle zone a traffico limitato è consentita l'occupazione sia dei marciapiedi che della carreggiata, con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) per le occupazioni dei marciapiedi rialzati si applicano le disposizioni del comma 1. Tuttavia è ammessa l'occupazione anche dell'intero marciapiede, qualora ciò risulti più conveniente per la circolazione veicolare o pedonale, sempre che non siano limitate le facoltà degli utenti deboli della strada, per esempio precludendo l'utilizzo degli scivoli esistenti sul marciapiede, e non siano recati impedimenti agli accessi residenziali o commerciali esistenti in prossimità dell'occupazione;
 - b) se la strada è priva di marciapiedi o questi sono realizzati a raso, si considera "carreggiata", ai fini del presente Regolamento, l'intera larghezza della strada. L'occupazione della carreggiata è consentita su ambedue i lati a condizione che, a cavallo della mezzzeria, rimanga una corsia libera per la circolazione dei mezzi di soccorso, dei veicoli autorizzati e dei pedoni, di larghezza non inferiore a 3 metri, se la strada è a senso unico di marcia, ovvero a 5 metri, se è a doppio senso di marcia. Ove lo stato dei luoghi lo consenta, la corsia libera per la circolazione, delle misure minime anzidette, può estendersi tra l'occupazione ed il margine opposto della carreggiata; in tal caso le occupazioni sul lato opposto della carreggiata sono consentite solo se non siano d'intralcio per la circolazione dei veicoli e dei pedoni;
 - c) l'occupazione dello spazio soprastante la carreggiata con tettoie o tende fisse o avvolgibili, installate sulle facciate degli edifici, è consentita nel rispetto delle condizioni previste alla precedente lettera b);
 - d) nessuna occupazione del suolo, né dello spazio soprastante con tende fisse o avvolgibili installate sulle facciate degli edifici, può essere assentita nelle strade di larghezza non superiore a 3 metri, se ad un solo senso di marcia, ovvero a 5 metri, se a doppio senso di marcia.
3. Nelle strade incluse in aree pedonali deve essere assicurata una corsia libera per la circolazione dei mezzi di soccorso larga 3 metri.
4. L'occupazione delle strade è comunque consentita solo a condizione che siano rispettate eventuali norme più restrittive poste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

5. Fatta eccezione per chioschi e altre strutture similari infisse stabilmente al suolo, il concessionario deve essere in grado di rimuovere l'occupazione entro 24 ore, su richiesta del Comune motivata da ragioni di pubblico interesse.

Art. 17 - AREE DESTINATE AD OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI

1. L'individuazione delle aree destinate all'occupazione con chioschi, così come definiti dall'art. 2, è operata mediante apposito strumento di programmazione approvato dal Consiglio Comunale, avuto riguardo ad una riconosciuta funzione di utilità pubblica, all'ubicazione, alla presenza nei dintorni di attività economiche analoghe, all'esistenza di vincoli posti a tutela di beni culturali o paesaggistici, alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie.

2. Nel caso in cui lo strumento di programmazione di cui al precedente comma 1 comporti la rimozione di un chiosco esistente, al titolare della relativa concessione verrà concessa la possibilità di proseguire l'attività per almeno 2 anni dalla data di approvazione dell'atto, salvo che la concessione preveda già una scadenza successiva.

Art. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CHIOSCHI

1. Nelle more dell'approvazione del primo strumento di programmazione, le concessioni in essere alla data di approvazione del presente Regolamento, e quelle che giungeranno a scadenza entro il 31 dicembre 2017, sono prorogate fino a tale data, a richiesta del concessionario. Resta ferma l'applicazione di quanto previsto all'art. 17, comma 2, se più favorevole per il concessionario.

2. Sono incluse tra le concessioni di cui al comma 1 anche le concessioni rinnovate di anno in anno ai sensi dell'art. 64, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997.

3. La proroga prevista al precedente comma 1 è assentita a condizione che il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni annuali e di eventuali rateazioni accordate.

Art. 19 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE DESTINATE A CHIOSCHI

1. Le aree destinate ad occupazione con chioschi, di cui all'art. 17, sono assegnate mediante selezione pubblica.

2. Nel caso in cui sull'area oggetto di assegnazione dovesse già insistere un chiosco, sarà svolta apposita istruttoria diretta ad accertare l'interesse pubblico all'eventuale mantenimento dello stesso, avuto riguardo alle condizioni di manutenzione, alle caratteristiche costruttive, all'esistenza di vincoli posti a tutela di beni culturali o paesaggistici, alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie.

3. La selezione si conclude con la formazione di una graduatoria basata sui seguenti criteri:

- a) per il 50% alla migliore offerta economica, la quale, nel caso in cui l'istruttoria prevista al comma 2 si concluda positivamente, deve essere almeno pari al valore del chiosco che verrà corrisposto al concessionario uscente, determinato sulla base della stima effettuata dal competente settore comunale ed indicato nell'avviso pubblico. L'eventuale eccedenza rispetto al valore del chiosco, offerta in sede di gara, sarà incamerata dal Comune a titolo

di incremento *una tantum* del canone;

- b) per il 10% alla prestazione di attività o servizi complementari e aggiuntivi rispetto all'attività principale già svolta nel chiosco;
- c) per il 40% alla professionalità acquisita, anche in maniera discontinua, nell'attività economica principale a cui è adibito il chiosco, misurata in termini di anzianità di esercizio attestata dall'iscrizione nel Registro delle Imprese.

4. Il vincitore della selezione, entro tre mesi dalla aggiudicazione, deve presentare il progetto esecutivo per le eventuali opere di realizzazione o manutenzione del chiosco, sul quale deve acquisire le autorizzazioni occorrenti, ivi incluse quelle previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e paesaggistici" (nel seguito: decreto legislativo n. 42/2004).

Art. 20 - OCCUPAZIONI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE

1. L'occupazione del suolo pubblico con *dehors* è concessa ai titolari degli esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere". E' inoltre concessa alle attività commerciali e di produzione, abilitate al consumo immediato sul posto, purché siano dotate di servizio igienico ulteriore, destinato esclusivamente alla clientela.

2. Il Comune può delimitare l'occupazione con appositi segni tracciati sul piano stradale, o mediante l'applicazione di elementi adesivi o in altro modo, a spese del concessionario.

3. La superficie di suolo pubblico oggetto di concessione non può in ogni caso eccedere 5 volte la superficie interna di somministrazione del locale, fatta eccezione per i chioschi.

Art. 21 - OCCUPAZIONI CON DEHORS

1. I *dehors* devono essere realizzati:

- a) in modo che gli arredi si inseriscano armoniosamente nell'ambiente circostante;
- b) collocando tavoli e sedie in maniera tale che restino all'interno del perimetro dell'area assegnata, anche in presenza di avventori.

2. L'occupazione dello spazio pubblico con *dehors* è concessa nel rispetto del Codice della Strada, delle prescrizioni di cui all'art.16 e delle seguenti:

- a) il *dehors* non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli in prossimità degli incroci;
- b) lungo le strade aperte al traffico veicolare il *dehors* è ammesso solo sul marciapiede in adiacenza all'edificio, oppure al margine della carreggiata, qualora ciò risulti preferibile ai fini della circolazione pedonale, ad esempio per la presenza di alberature. I *dehors* realizzati in adiacenza alla carreggiata devono essere dotati di idonee protezioni per gli avventori;
- c) non è consentito realizzare *dehors* sul lato della strada opposto a quello ove si trova l'esercizio, salvo che nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, sempre che ciò sia compatibile con la sicurezza della circolazione e con l'igiene degli alimenti;
- d) nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato il *dehors* può essere realizzato anche sulla carreggiata;

- e) i dehors non possono essere realizzati sugli stalli destinati alla sosta dei veicoli, siano essi a pagamento o meno;
- f) sotto i portici ove sia costituita la servitù di pubblico passaggio i dehors sono ammessi, previo assenso della proprietà, a condizione che rimanga una zona libera per il passaggio dei pedoni di larghezza non inferiore a 3 metri; non è consentita la copertura del dehors con ombrelloni o tende;
- g) nelle aree pedonali non è consentito recintare i dehors con vasi, fioriere, pannelli, grigliati o qualsiasi altro elemento d'arredo salvo il caso in cui essi abbiano funzione di protezione degli avventori, ad esempio per segnalare la presenza di un dislivello;
- h) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale l'occupazione di suolo pubblico con pedane deve essere sottoposta alla procedura prevista dal decreto legislativo n. 42/2004;
- i) l'utilizzo del dehors è consentito, di norma, per l'orario di apertura dell'esercizio; è tuttavia facoltà del Comune ridurre l'orario di fruizione del dehors, in relazione all'ambito in cui lo stesso è inserito e, in particolare, in ragione del disturbo che può arrecare alla quiete e al riposo del vicinato;
- j) nell'atto di concessione viene indicato il numero massimo di posti a sedere che possono essere collocati nello spazio concesso, calcolato secondo il parametro massimo di uno ogni 0,83 mq di superficie; è tuttavia facoltà del Comune ridurre il numero dei posti a sedere, in relazione all'ambito in cui il dehors è inserito e, in particolare, in ragione del disturbo che può arrecare alla quiete e al riposo del vicinato;
- k) l'atto di concessione deve essere esposto in maniera ben visibile all'interno del locale.

3. L'occupazione del suolo pubblico con dehors deve essere realizzata di preferenza davanti all'esercizio, senza eccedere la larghezza del fronte dei locali sulla strada (criterio di prospicienza), e in adiacenza ai locali (criterio di adiacenza). In caso di richieste di concessione tra loro concorrenti, prevale quella relativa ad occupazione conforme al criterio di adiacenza, rispetto a quella conforme al solo criterio di prospicienza e, in ulteriore subordine, l'occupazione con la maggior parte conforme ai predetti criteri. A parità di requisiti, la concessione viene rilasciata a rotazione fra i richiedenti.

4. Ove lo stato dei luoghi lo consenta, l'occupazione può essere realizzata o può estendersi anche in spazi non prospicienti all'esercizio, purché non distino oltre 20 metri dall'ingresso dell'esercizio stesso, misurati lungo il percorso pedonale più breve. Qualora tali spazi siano antistanti ai locali di altre attività economiche o a ingressi residenziali oppure a edifici della pubblica amministrazione, nel procedimento amministrativo sono coinvolti i controinteressati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Il coinvolgimento dei controinteressati non è richiesto per i dehors realizzati nelle piazze, purché distino almeno 4 metri dal fabbricato innanzi al quale sono realizzati, o siano collocati all'esterno di portici.

5. Le occupazioni con dehors nel centro storico sono inoltre ammesse nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni, anche allo scopo di non precludere la visuale di edifici monumentali:

- 1) in Piazza Duomo i dehors sono consentiti esclusivamente in adiacenza al lato occidentale porticato, esclusa qualsiasi occupazione al di sotto del portico stesso, con una profondità delle aree concesse non superiore a 7 metri e a condizione che tra un dehors e l'altro rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni di larghezza non inferiore a 2 metri;
- 2) in Piazza San Fedele i dehors sono ammessi esclusivamente in adiacenza al lato settentrionale, nonché sul lato occidentale all'esterno della linea dei portici dove, tra un

dehors e l'altro, deve essere lasciata una zona libera per la circolazione dei pedoni di larghezza non inferiore a 2 metri;

- 3) in Via Cesare Cantù e in Largo Gianfranco Miglio non sono ammessi dehors in adiacenza ai due tratti porticati;
- 4) in Piazza Alessandro Volta è esclusa la realizzazione di occupazioni nella zona centrale della piazza stessa, in adiacenza o in prossimità dello scalino che delinea la parte a quota più elevata, ove è innalzata la statua dello scienziato. Ad eventuali esercizi posti sul lato occidentale della piazza può essere concesso di occupare l'area in adiacenza all'aiuola per una profondità non superiore a 3 metri;
- 5) in Piazza Cavour le occupazioni possono essere realizzate soltanto in adiacenza ai fabbricati sui lati orientale ed occidentale e in adiacenza al portico sul lato meridionale, mentre è esclusa l'occupazione della parte centrale della piazza;
- 6) in altre vie o piazze del centro storico le occupazioni con dehors possono essere subordinate al rispetto di specifiche prescrizioni determinate dalla Giunta Comunale allo scopo di non precludere la visuale di edifici monumentali e garantire la fluida circolazione, in particolare dei pedoni.

6. Al fine di contemperare le esigenze delle attività di somministrazione con la pubblica fruizione delle principali piazze e vie della città murata e del centro storico, e in particolare di quelle tutelate come ambito di pregio culturale o paesaggistico, la Giunta Comunale può:

- elevare la distanza di cui al comma 4 sino ad un massimo di 70 metri, nel caso in cui lo stato dei luoghi non consenta di disporre occupazioni entro il limite di distanza ordinario;
- stabilire più specifiche caratteristiche degli arredi, rispetto a quanto delineato al successivo art. 22.

7. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, la richiesta di occupazione del suolo pubblico con dehors, ove contempli l'utilizzo di attrezzature o arredi non facilmente ritirabili nell'orario di chiusura dell'esercizio, deve essere sottoposta alla procedura prevista dal decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 22 - PRESCRIZIONI PER GLI ARREDI DEI DEHORS

1. Nel centro storico gli arredi collocati nei dehors devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

- a) tavoli e sedie in metallo verniciato, del medesimo colore, nelle tonalità scure del grigio, marrone o verde; è escluso l'utilizzo della plastica e dell'alluminio naturale lucido, satinato o opacizzato, mentre l'impiego del legno naturale deve essere valutato caso per caso in relazione al contesto in cui viene inserito;
- b) ombrelloni e tende con telo in tessuto di colore chiaro, nelle tonalità tra il bianco e il beige. Essi non devono di norma eccedere il perimetro dell'area assegnata in concessione; quando ciò sia consentito, per comprovate esigenze e comunque per superfici limitate, ombrelloni e tende non devono avere altezza dal suolo inferiore a cm 250;
- c) porta menù di dimensioni massime formato A3, in forma di leggio, cavalletto o lavagnetta; sono vietati i cartelli recanti immagini delle vivande;
- d) vasi e fioriere di dimensioni contenute, posti agli angoli della superficie concessa ed a delimitazione della stessa, in materiali pregiati, quali il cotto, la pietra lavorata, il metallo verniciato nel colore dei tavoli e delle sedie, il legno anticato e simili; le essenze devono essere di altezza ridotta, non oltre 1,2 mt, allo scopo di non costituire barriere alla visuale;

- e) cestini porta rifiuti di disegno lineare, in metallo verniciato nelle tonalità scure del grigio, marrone o verde; sono vietati raccoglitori di rifiuti di forme fantasiose e colorazioni sgargianti, quali coni gelato, pupazzi e simili;
- f) mobiletti di servizio di dimensioni contenute, soprattutto in altezza, che ben si armonizzino con tavoli e sedie, e nel numero strettamente necessario in relazione alla quantità dei posti a sedere;
- g) non sono ammessi elementi paravento, griglie e strutture similari, salvo che nell'ambito dei progetti di cui al successivo comma 3;
- h) non sono ammessi irradiator di calore applicati alle pareti degli edifici;
- i) non sono ammessi cartelli pubblicitari, né scritte pubblicitarie su tende, ombrelloni e arredi, fatta eccezione per la denominazione del locale.

Nelle altre zone le prescrizioni sopra elencate costituiscono indirizzi per migliorare la qualità dell'arredo urbano.

2. Il progetto di arredo del dehors da realizzare nel centro storico è valutato dai Settori competenti in materia, che possono chiedere modifiche o indicare miglioramenti o esprimere parere contrario motivato.

3. Sono ammesse soluzioni di arredo di dehors in deroga alle prescrizioni del comma 1 quando esse costituiscono un progetto di rilievo sotto il profilo del *design*, avente carattere unitario e diretto a rappresentare la peculiarità dell'esercizio, sempre che il dehors si inserisca in modo armonioso nel contesto. Il progetto è valutato dai Settori competenti in materia.

4. Sedie e tavoli dei dehors devono essere ritirati dall'area occupata quando l'esercizio rimane chiuso per ferie o, comunque, per periodi di durata superiore a 7 giorni. Nell'orario di chiusura dell'esercizio i tavoli e le sedie, qualora non possano essere ritirati all'interno del locale, debbono essere ordinatamente impilati nell'area occupata, e legati tra loro affinché non possano essere utilizzati da terzi in orari e modalità non conformi alla concessione. Nell'eseguire tale operazione, come pure nel riposizionare tavoli e sedie alla riapertura del locale, deve essere usata la massima cautela, onde evitare disturbo per il riposo e la quiete dei residenti.

5. I dehors esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non corrispondenti alle prescrizioni del comma 1, devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2018.

6. Per le richieste di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 21, comma 7, le prescrizioni per gli arredi sono dettate dall'autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 23 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE CHIUSE

1. In tutto il territorio comunale è consentita l'installazione di strutture chiuse esclusivamente nel rispetto delle norme previste dal regolamento edilizio vigente e delle norme previste dal presente Regolamento.

2. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, la richiesta di occupazione del suolo pubblico con strutture chiuse deve essere sottoposta alla procedura prevista dal decreto legislativo n. 42/2004.

3. Nel centro storico è vietata la chiusura perimetrale delle tende e degli ombrelloni.

Art. 24 - OCCUPAZIONI CON ESPOSITORI E DISTRIBUTORI DI MERCI

1. L'esposizione di merci su area pubblica è consentita esclusivamente:
 - a) ai negozi di fiori e piante, limitatamente a tali prodotti;
 - b) ai negozi che vendono pubblicazioni di carattere turistico locale, quali guide, mappe stradali e cartoline illustrate, limitatamente a tali prodotti.
 - c) alle librerie, limitatamente ai libri;
 - d) alle rivendite di giornali, limitatamente alle pubblicazioni della stampa quotidiana e periodica, nonché ai prodotti di cui alle precedenti lettere b) e c) se l'esercizio ne è abilitato alla vendita;
 - e) ai negozi di generi alimentari, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli freschi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di eventuali specifiche prescrizioni dettate dall'Azienda Sanitaria Locale.

L'esposizione deve essere realizzata in maniera ordinata, mediante l'uso di espositori ritenuti idonei sotto il profilo estetico dai competenti settori comunali, oppure, esclusivamente per fiori e piante, direttamente sul suolo. L'esposizione deve avvenire sul marciapiede in adiacenza all'edificio, oppure al margine della carreggiata qualora ciò risulti preferibile ai fini della circolazione pedonale. L'esposizione non può eccedere in larghezza il fronte dell'esercizio commerciale, né può avere una profondità superiore a 2 metri.

2. L'occupazione del suolo pubblico con distributori automatici di merci o di tessere, biglietti, gettoni e simili, fatta eccezione per i distributori di biglietti del servizio pubblico di trasporto e di francobolli, può avvenire esclusivamente in adiacenza ai locali dell'attività economica richiedente l'occupazione, previo assenso scritto della proprietà dell'edificio. Non è comunque consentito collocare distributori automatici di merci a ridosso degli edifici sottoposti a tutela come beni culturali ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, né negli spazi pubblici ubicati nell'ambito di rispetto degli edifici medesimi.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle attività di commercio sulle aree pubbliche, di cui all'art. 16 e seguenti della legge regionale n. 6/2010.

Art. 25 - OCCUPAZIONI CON VASI, FIORIERE E ALTRI OGGETTI D'ARREDO URBANO

1. Vasi e fioriere, contenenti esclusivamente piante vere, possono essere collocati a scopo ornamentale ai lati degli ingressi di civili abitazioni, di uffici pubblici o di locali destinati ad attività economiche o, comunque, lungo il fronte degli edifici, esclusi quelli tutelati come beni culturali a norma del decreto legislativo n. 42/2004.
2. Nei centri storici i vasi e le fioriere devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere realizzati in materiali pregiati, quali cotto, pietra, rame naturale, metallo verniciato in colori scuri; l'utilizzo di contenitori in materiale diverso è valutato caso per caso dal settore competente in materia di arredo urbano, in relazione all'ambito in cui vanno inseriti;
 - b) avere forma semplice e regolare e non recare scritte;
 - c) avere dimensioni contenute ed essere collocati in modo tale da non occultare elementi decorativi dell'edificio.

Nelle altre zone le prescrizioni sopra elencate costituiscono indirizzi per migliorare la qualità dell'arredo urbano.

3. Sono privilegiate le soluzioni che prevedono l'inserimento nella stessa via di vasi o fioriere omogenei per forma, dimensioni e materiale.

4. Le piante contenute nei vasi o nelle fioriere devono essere costantemente mantenute con cura. Ove ciò non avvenga, il settore che ha rilasciato la concessione, d'intesa con il settore competente, ordina la sostituzione delle piante entro un breve termine, pena la revoca della concessione stessa. L'uso di piante spinose deve essere evitato.

5. Nel centro storico non è consentito occupare il suolo pubblico con elementi di arredo diversi da quelli indicati ai commi precedenti, fatta eccezione per i contenitori per rifiuti, che sono ammessi all'esterno degli esercizi di somministrazione o vendita per il consumo immediato sul posto di alimenti o bevande, e i porta menù degli esercizi di somministrazione in forma di leggio, in metallo verniciato di colore scuro.

Sono quindi vietati, a titolo esemplificativo: vasi o fioriere vuoti oppure contenenti piante o fiori artificiali; contenitori per rifiuti di foggia fantasiosa; contenitori per libri, giornali, riviste o altre pubblicazioni, salvo nei casi previsti dall'art. 24, comma 1; cartelli che segnalano o pubblicizzano attività economiche o prodotti commerciali; cartelli recanti il menù degli esercizi di somministrazione o l'indicazione di prodotti o servizi; lampade o oggetti illuminati dall'interno; manichini e pupazzi; stuoie o tappeti; tavoli, sedie e panche.

Nelle altre zone le prescrizioni sopra elencate costituiscono indirizzi per migliorare la qualità dell'arredo urbano.

Art. 26 - ADDOBBI REALIZZATI NEL PERIODO NATALIZIO

1. Nel periodo dal 1° dicembre al 10 gennaio dell'anno seguente è consentito, senza concessione per l'occupazione del suolo pubblico o dello spazio ad esso soprastante, realizzare addobbi a tema natalizio, con festoni, ghirlande, decorazioni, luminarie e simili, sugli edifici, sulle tende e nei dehors degli esercizi di somministrazione, a condizione che le installazioni rispettino le norme di sicurezza. Sono da preferirsi soluzioni omogenee per via.

2. La collocazione di passatoie e tappeti è comunque soggetta a concessione.

3. Il Comune dispone la rimozione immediata degli addobbi non rispondenti ai criteri sopra esposti, a cura e spese dell'interessato.

Art. 27 - OCCUPAZIONI CON RASTRELLIERE PER BICICLETTE

1. Sui marciapiedi e sulla carreggiata stradale, ove non siano di pericolo o intralcio per la sicurezza della circolazione e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 16, possono essere collocate rastrelliere per biciclette, destinate all'uso pubblico, da parte di esercizi commerciali, altre attività economiche, uffici pubblici o privati.

2. Le domande di concessione sono valutate dal settore competente in materia di arredo urbano, per quanto concerne l'idoneità sotto il profilo estetico e funzionale del materiale proposto, nonché dal Corpo della Polizia Locale e dal settore competente in materia di mobilità, per quanto riguarda l'ammissibilità sotto il profilo della circolazione stradale.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle tende installate sopra le porte o le vetrine che si aprono al piano stradale degli edifici, nel caso in cui esse, una volta aperte, aggettino sul suolo pubblico o su aree private su cui sia costituita la servitù di pubblico passaggio.
2. Le tende, per forma, colore e posizione, debbono essere adeguatamente collocate sull'edificio, in quanto costituiscono parte sostanziale del prospetto e devono inoltre inserirsi in modo armonioso nel contesto architettonico e ambientale.
3. L'installazione delle tende è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) le tende non devono recare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. Pertanto, non devono avere elementi verticali di sostegno poggianti a terra; la loro larghezza non deve eccedere quella del marciapiede sottostante diminuita di cm 15; non devono occultare segnali stradali, semafori e targhe toponomastiche; l'altezza dal suolo, nel punto più basso, deve essere di almeno cm 250, esclusa la fascia di finitura (mantovana) che non deve essere rigida e non deve avere altezza superiore a cm 25;
 - b) le tende possono essere installate solo se non vi sono impedimenti di carattere architettonico dell'edificio, quali superfici non piane, e se non occultano elementi decorativi dello stesso, come ad esempio cornici, modanature, lesene e simili; nello stesso edificio devono essere omogenee per tipo, materiale e colore; non devono eccedere la larghezza delle aperture sopra le quali sono installate; nelle aperture ad arco devono preferibilmente installarsi tende a *capote* oppure, ove ciò non risulti tecnicamente possibile, tende a spiovente alla base dell'arco;
 - c) sulla tenda è ammessa soltanto l'apposizione della scritta riproducente la ditta o la denominazione dell'esercizio, oppure l'apposizione del logo dell'impresa; la scritta deve essere realizzata in caratteri grafici semplici e lineari, di colore uniforme e non sgargiante e di altezza non superiore a 20 centimetri; la scritta o il logo devono essere collocati preferibilmente sulla mantovana.
4. La concessione per l'installazione di tende è rilasciata a condizione che il richiedente presenti l'assenso del proprietario o dei proprietari dell'edificio o dell'amministratore del condominio.
5. L'installazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale è subordinata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42/2004.
6. Nel centro storico sono ammesse solo tende in tessuto (esclusi quindi i teli in PVC o altro materiale plastico); sono da preferirsi le tonalità di colore chiaro, dal bianco al beige.
7. Le tende apposte sulle aperture di locali destinati ad attività economiche devono essere riavvolte quando l'esercizio è chiuso.
8. Le tende esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere conformate alle sue norme entro il 31 dicembre 2018, anche nel caso in cui la scadenza della concessione sia posteriore.

Art. 29 - OCCUPAZIONI DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI POLITICHE, SINDACALI, RELIGIOSE, BENEFICHE E SIMILI

1. La Giunta Comunale individua, in particolare nel centro storico, alcune aree che possono essere concesse in via esclusiva o prevalente ai partiti politici, per l'attività di propaganda effettuata anche in occasione dei comizi elettorali, nonché ad altri enti e associazioni, comunque senza scopo di lucro e organizzati nel rispetto dei principi democratici, per attività connesse alla realizzazione delle finalità da esse perseguite, aventi natura politica, sindacale, religiosa, benefica, umanitaria, culturale, di tutela dell'ambiente, di tutela dei consumatori, di promozione sociale e finalità analoghe.
2. La Giunta stabilisce altresì modalità semplificate per la concessione in uso di tali aree, prevedendo idonee forme di alternanza al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento. Può inoltre prevedere, nel caso di occupazioni aventi superficie non superiore a mq 10 e di durata non superiore ad un giorno, che l'occupazione possa essere realizzata dietro semplice segnalazione o comunicazione, anche telematica, effettuata al settore competente con adeguato preavviso, salvo diniego espresso per le stesse vie brevi dall'ente in caso di indisponibilità dell'area.
3. Le occupazioni realizzate ai sensi del precedente comma 1, qualora abbinate a iniziative promozionali di imprese commerciali o di produzione di beni o servizi, seguono il procedimento ordinario di concessione.

Art. 30 - OCCUPAZIONI DA PARTE DI ARTISTI DI STRADA, ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI E SIMILI

1. Nel centro storico non è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di mestieri girovaghi od ambulanti.
2. Nel centro storico l'occupazione di suolo pubblico senza concessione da parte di artisti di strada è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) l'occupazione non deve eccedere i 15 mq, fermo il rispetto di quanto stabilito all'art. 16;
 - b) la durata dell'occupazione non può superare 1 ora, al termine della quale l'artista di strada non potrà effettuare ulteriore occupazione ad una distanza inferiore a 200 metri dall'occupazione precedente;
 - c) in ogni caso la *performance* dell'artista di strada non deve essere di disturbo alla quiete pubblica e di intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli;
 - d) gli artisti di strada non possono esercitare al di fuori dei seguenti orari:
 - dalle ore 9.30 alle ore 22.00 dal 1° maggio al 30 settembre;
 - dalle ore 9.30 alle ore 19.30 dal 1° ottobre al 30 aprile;
 - e) l'Amministrazione in occasione di particolari manifestazioni o festività può consentire orari di esibizione più ampi, ovvero vietare o ridurre temporaneamente l'attività degli artisti di strada.

Art. 31 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE E SIMILARI

1. La Giunta Comunale può individuare, nel centro storico:
 - a) non più di due aree che le imprese commerciali e di produzione di beni o servizi possono utilizzare, per un giorno nel corso di un quadrimestre, per iniziative promozionali o pubblicitarie;
 - b) non più di due aree che possono essere concesse prevalentemente per l'esposizione da parte degli autori, anche con facoltà di vendita, di opere dell'ingegno di carattere

creativo. La concessione è subordinata al preventivo assenso del competente settore comunale in merito alla qualità dell'occupazione nel suo complesso.

2. La Giunta Comunale stabilisce inoltre le modalità di fruizione delle aree, in modo da assicurare parità di trattamento agli aventi diritto, e fissa i criteri di priorità per la scelta delle domande tra loro concorrenti.

3. Agli esercizi commerciali e di produzione di beni o servizi può essere concesso di occupare il suolo pubblico, in area adiacente o prospiciente l'esercizio, per un giorno nel corso di un quadrimestre, per realizzare direttamente iniziative promozionali dei prodotti o servizi oggetto della propria attività.

Art. 32 - DISPOSIZIONI PER OCCUPAZIONI REALIZZATE CON CANTIERI DI PRIVATI

1. L'occupazione dello spazio pubblico per eseguire lavori edili, aprire cantieri, depositare materiali, collocare ponteggi, strutture ed impianti, per qualunque finalità o scopo, anche per breve tempo, è subordinata al preventivo ottenimento della concessione e dell'autorizzazione alla manomissione del suolo. In tali provvedimenti sono indicate eventuali misure speciali da adottare a tutela della sicurezza e dell'incolumità di persone e cose, nonché ai fini della sicurezza stradale, in aggiunta a quelle ordinariamente previste dalle norme che disciplinano tali materie.

2. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c).

TITOLO III – DOMANDA E PROCEDIMENTO

Art. 33 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Per ottenere la concessione per l'occupazione di spazi pubblici è necessario presentare domanda al Comune.
2. Il contenuto della domanda e gli allegati obbligatori sono stabiliti dal dirigente del settore competente per il relativo procedimento amministrativo e pubblicati nel sito internet del Comune, unitamente ai moduli per agevolare la compilazione delle domande ed alle informazioni relative all'occupazione dello spazio pubblico.

Art. 34 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo per la concessione di spazi pubblici ha inizio dal momento del ricevimento della domanda da parte del Comune, quale che sia la modalità di presentazione scelta dal richiedente.
2. Nel caso in cui la domanda manchi in tutto o in parte dei contenuti, delle dichiarazioni e dei documenti prescritti, l'ufficio interrompe il procedimento, assegnando il termine di 10 giorni per provvedere. Se l'interessato non provvede entro tale termine, ovvero nel caso in cui la documentazione integrativa non corrisponda a quanto richiesto, la domanda è dichiarata improcedibile.
3. Le domande sono esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento.
4. L'ufficio incaricato del procedimento si avvale della collaborazione degli altri settori ed uffici comunali competenti per gli accertamenti ed i pareri di volta in volta necessari od opportuni e può effettuare verifiche e sopralluoghi per accertare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto raffigurato nelle planimetrie e negli altri documenti allegati alla domanda.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai procedimenti relativi ad aree assegnate tramite selezione pubblica.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo previste dalle leggi vigenti.

Art. 35 - TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo delle domande di concessione di spazi pubblici è concluso con provvedimento espresso del dirigente entro i termini di seguito indicati, decorrenti dal giorno del ricevimento della domanda:
 - a) per occupazioni del sottosuolo, nonché per occupazioni con installazioni infisse al suolo: 90 giorni;
 - b) negli altri casi: 30 giorni, fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 2.
2. I predetti termini sono sospesi per i periodi occorrenti all'acquisizione dei pareri obbligatori.

TITOLO IV – CANONE

Art. 36 - CANONE

1. Le occupazioni dello spazio pubblico sono assoggettate al pagamento di un canone, determinato in base alla tariffa contenuta nell'*Allegato A* e indicato nella concessione, eventualmente incrementato, all'esito della selezione pubblica indetta dal settore competente, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3, lettera a) con riferimento ai chioschi.
2. La Giunta Comunale verifica almeno ogni tre anni la congruità della tariffa del canone e procede, ove opportuno, ad adeguarla alla variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT nel periodo intercorso.
3. Il canone delle concessioni di durata pluriennale è adeguato automaticamente alla variazione della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 37 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade situate all'interno del territorio comunale, così come definite dall'art. 2, comma 1, del Codice della Strada, sono classificate in quattro categorie, secondo quanto risulta dall'elenco stradario *Allegato B* al presente Regolamento, avuto riguardo alla loro importanza sotto il profilo storico, architettonico e paesaggistico, alla collocazione rispetto al centro cittadino o al centro dei quartieri periferici, nonché ai flussi di traffico veicolare o di passaggio pedonale.
2. Le aree pubbliche diverse dalle strade sono classificate nella medesima categoria della strada o delle strade da cui vi si accede e, se queste appartengono a categorie diverse, nella categoria superiore.
3. Le strade di nuova realizzazione sono temporaneamente classificate nella medesima categoria della strada da cui si dipartono, fino a revisione dell'elenco stradario. In caso di variazione toponomastica la strada conserva la categoria attribuita in precedenza.

Art. 38 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione è rapportato alla superficie dell'area occupata ovvero, nei casi previsti dal presente Regolamento, alla lunghezza dell'occupazione, misurate rispettivamente in metri quadrati e in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale parte decimale. Superficie o lunghezza sono stabilite in forma convenzionale nei casi previsti dai successivi commi.
2. Per le occupazioni con cavi, tubazioni e condutture, il canone di concessione è commisurato alla superficie occupata, calcolata in metri quadrati, se essi hanno diametro superiore ad un metro, altrimenti alla lunghezza complessiva dell'impianto, calcolata in metri lineari.
3. Per gli impianti pubblicitari l'occupazione dello spazio pubblico, sia nel caso in cui

l'impianto aderisca al suolo, sia nel caso in cui esso sia sospeso o abbia solo sostegno al suolo, è stabilita in metri lineari, con arrotondamento dell'eventuale frazione decimale al mezzo metro lineare superiore, misurati in corrispondenza della lunghezza maggiore della figura geometrica piana che l'impianto proietta perpendicolarmente sul suolo.

4. Per i chioschi e le strutture chiuse la superficie dell'occupazione eccedente i primi 15 metri quadrati è computata convenzionalmente per metà.

5. Per le attività dello spettacolo viaggiante, relativi autoveicoli di trasporto e carovane di abitazione, la superficie dell'occupazione è computata come segue:

- fino a mq 100 per metà;
- oltre mq 100 e fino a mq 1.000 per un quarto;
- oltre mq 1.000 per un decimo.

Art. 39 - TARIFFA DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. La tariffa unitaria del canone, per giorno e per metro quadrato o lineare di occupazione, è stabilita distintamente per ciascuna categoria di classificazione delle strade e per:

- a) gli impianti pubblicitari;
- b) tutte le altre occupazioni;

come dettagliato nell'*Allegato A* al presente Regolamento.

2. Per l'occupazione con impianti pubblicitari effettuata nelle aree sotto specificate, avuto riguardo alle condizioni di maggior pregio ai fini pubblicitari delle aree stesse, è applicata la tariffa unitaria stabilita per le strade di seconda categoria, a prescindere dalla effettiva categoria di appartenenza:

- via Asiago;
- via Bellinzona;
- piazza Camerlata;
- via Canturina;
- via Cecilio;
- via Cernobbio;
- via Grandi;
- viale Innocenzo XI;
- via Napoleona;
- via Paoli;
- piazza San Rocco;
- via Statale per Lecco;
- via Varesina.

3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente secondo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera f), numero 3) del decreto legislativo n. 446/1997.

4. Ad esclusione delle occupazioni con impianti pubblicitari e di quelle indicate al comma 3, alle occupazioni dello spazio soprastante o sottostante il suolo pubblico si applica la tariffa di cui al comma 1, lettera b):

- a) ridotta ad un ventesimo della tariffa più bassa se trattasi di cavi e condutture;
- b) ridotta ad un ventesimo della tariffa corrispondente alla categoria della strada su cui insiste l'occupazione, negli altri casi.

Art. 40 - COEFFICIENTI DI CORREZIONE DELLA TARIFFA BASE

1. Alla tariffa approvata sono applicati i seguenti coefficienti, stabiliti in ragione del tipo di occupazione effettuata, come segue:

N.	Tipo di occupazione	Coefficiente
1)	1.1) Chioschi, edicole, gazebo, e strutture similari, destinate allo svolgimento di attività lucrative	0,90
	1.2) Strutture chiuse	0,90
2)	Espositori e distributori automatici di merci collocati all'esterno di negozi e chioschi di vendita	0,30
3)	Dehors degli esercizi di somministrazione al pubblico e delle attività abilitate al consumo immediato sul posto di alimenti e bevande:	0,25
	Qualora durante il semestre ottobre/marzo, o parte di esso, il concessionario rimuova dal dehors tutti gli arredi, fatta eccezione per le fioriere poste a delimitazione dell'area, è applicato all'intera area il coefficiente 0,01. Per fruire di tale agevolazione il concessionario deve farne preventiva comunicazione al Comune o al gestore.	
4)	Spazi e locali del Mercato Annonario di via Mentana	
	4.1) occupazioni in locali o in spazi con permanenza di attrezzature (il canone è computato per l'intero anno):	
	4.1.1) spazio per banco di vendita	0,30
	4.1.2) spazio per box	0,35
	4.1.3) locale per uso negozio	0,45
	4.1.4) soppalco in negozio	0,30
	4.1.5) locale al piano rialzato uso magazzino, laboratorio o cella frigorifera	0,25
	4.1.6) spazio accessorio esterno a box o negozio	0,20
	4.1.7) locale o spazio al piano seminterrato per uso magazzino o altro uso	0,15
	4.2) occupazioni senza permanenza di attrezzature (il canone è rapportato al numero dei giorni di mercato)	0,40

5)	Esercizio del commercio su aree pubbliche e attività di vendita delle imprese agricole o di produzione:	
	5.1) nei mercati scoperti e negli altri posteggi adibiti allo scopo	0,50
	5.2) nelle fiere, sagre e mercati comunali che si svolgono con cadenza inferiore ad una volta al mese (a queste iniziative non si applica l'art. 9, comma 1 lettera i))	1,80
	5.3) iniziative organizzate da privati, sia effettuate saltuariamente, anche per più giorni consecutivi, sia replicate più volte nel corso dell'anno solare, ivi incluse le fiere generali e le mostre mercato di cui all'art. 121 della legge regionale n. 6/2010:	
	5.3.1) per i primi 200 mq	1,00
	5.3.2) per la superficie eccedente 200 mq	1,80
6)	Rassegne di privati hobbysti o collezionisti	1,00
7)	Attività edilizia:	
	7.1) attività di recupero edilizio del patrimonio storico di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge 27.12.1997, n. 449	0,30
	7.2) altre attività di carattere edilizio:	
	7.2.1) per superficie fino a mq 50	0,50
	7.2.2) per la parte di superficie eccedente mq 50	0,25
8)	Griglie caditoie, tombini, gradini, scivoli, tappeti, passatoie ed elementi simili che non precludano il passaggio dei pedoni o dei veicoli; vasi, fioriere e altri oggetti di cui all'art. 25	0,10
9)	Attività dello spettacolo viaggiante, relativi autoveicoli di trasporto e carovane di abitazione	0,60
	Per le occupazioni continuative superiori a trenta giorni il coefficiente è ridotto a 0,10 per i giorni di occupazione successivi al trentesimo.	
10)	Occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché da enti e associazioni senza scopo di lucro per attività connesse alla realizzazione delle finalità di carattere religioso, politico, sindacale, umanitario, culturale, di tutela dell'ambiente o di tutela dei consumatori da esse perseguite, alla loro propaganda e al finanziamento.	0,05
	Sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni di superficie non superiore a 10 mq e di durata non superiore ad un giorno.	
11)	Manifestazioni di carattere musicale, teatrale, cinematografico, culturale, sportivo e simili:	
	11.1) senza pagamento di biglietto d'ingresso	0,05
	11.2) con pagamento di biglietto d'ingresso	0,50

12)	Occupazione dello spazio soprastante il suolo pubblico con tende permanenti fisse o avvolgibili, pensiline, tettoie, sporti di gronda dei chioschi e simili, a condizione che non precludano la fruizione pubblica del suolo sottostante. Sono incluse le tende poste a copertura dei banchi di vendita degli esercenti il commercio su aree pubbliche e delle imprese agricole, nonché degli stand espositivi di manifestazioni fieristiche e iniziative similari, qualora l'occupazione dello spazio soprastante il suolo pubblico ecceda di oltre il 100% l'occupazione del suolo, limitatamente peraltro alla superficie eccedente l'occupazione al suolo	0,60
13)	Cassonetti per raccolta indumenti usati e simili; cestini e simili per la raccolta dei rifiuti	0,20
14)	Distributori di carburanti e relative strutture complementari e strumentali	0,50
15)	Occupazioni diverse dalle precedenti	1,00

Art. 41 - CALCOLO DEL CANONE

1. Il canone di concessione dovuto per l'occupazione dello spazio pubblico con impianti pubblicitari è uguale al prodotto dei seguenti fattori:

- tariffa unitaria determinata a norma dell'art. 39 commi 1 e 2;
- misura dell'occupazione in metri lineari, determinata a norma dell'art. 38, comma 3;
- durata dell'occupazione espressa in giorni.

2. Per tutti gli altri tipi di occupazione, il canone di concessione dovuto è uguale al prodotto dei seguenti fattori:

- tariffa unitaria determinata a norma dell'art. 39, comma 1;
- coefficiente di correzione di cui all'art. 40;
- superficie dell'occupazione, determinata a norma dell'art. 38;
- durata dell'occupazione espressa in giorni.

3. Nel calcolare il canone, la frazione di giorno è computata come giorno intero. Per le occupazioni di durata superiore ad un anno, il canone è determinato separatamente per ciascun anno solare o parte di esso.

4. Quando in corrispondenza dell'occupazione del suolo pubblico il medesimo soggetto occupa anche spazi soprastanti o sottostanti ad esso, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, anche per la parte di queste ultime occupazioni che eccedono il perimetro della porzione di suolo pubblico data in concessione.

5. Per le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico con tende avvolgibili installate in forma stabile, il canone è applicato avendo riguardo all'estensione massima della tenda e per 365 giorni all'anno.

6. Per i vasi, le fioriere e gli altri oggetti di arredo urbano di cui all'art. 25, aventi superficie inferiore a mq 1, il canone annuo è applicato forfetariamente per ciascun elemento nella misura di un quinto del canone calcolato ai sensi del precedente comma 2. Per i vasi, le fioriere e gli altri oggetti d'arredo collocati nei dehors degli esercizi di somministrazione si applica il canone

previsto per tale attività.

7. Per la “spunta” nei mercati comunali si applica un canone forfetario per ciascuna giornata di occupazione, rapportato alla tariffa applicata al mercato e calcolato in base alla superficie media dei posteggi del mercato in questione.

8. Salvo che per le occupazioni di cui ai commi 6 e 7, e per quelle esenti ai sensi del successivo art. 45, il canone è comunque dovuto nell'importo minimo di Euro 20.

9. Ai dehors associati ad esercizi di somministrazione che dimostrino:

- di non avere installato slot-machine (NO-SLOT) ed espongano apposita vetrofania fornita direttamente dall'Amministrazione comunale, viene applicata una riduzione del 2,5% sul canone dovuto;
- di offrire il servizio di connessione internet gratuita wi-fi (WIFI FREE) nell'area oggetto della propria occupazione; ed espongano apposita vetrofania fornita direttamente dall'Amministrazione comunale, viene applicata una riduzione dell'1% sul canone dovuto;
- di rendere libero e gratuito l'accesso ai propri servizi igienici (BAGNI PUBBLICI), ed espongano apposita vetrofania fornita direttamente dall'Amministrazione comunale, viene applicata una riduzione del 2,5% sul canone dovuto.

Nel caso in cui l'esercizio dotato di dehors aderisca contemporaneamente alle tre tipologie di iniziativa di cui sopra (NO-SLOT, WIFI FREE e BAGNI PUBBLICI), la riduzione massima applicabile è pari al 5%.

10. La Giunta Comunale verifica almeno ogni anno la congruità del sistema di riduzioni di cui al paragrafo precedente e procede, ove opportuno, a modificarlo sia in termini di percentuali che di voci di sconto.

Art. 42 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il titolare della concessione è obbligato a corrispondere il canone, con le modalità indicate dal Comune o dal gestore, entro i termini indicati al comma 2.

2. Il canone annuo è pagato in soluzione unica entro il 30 aprile, se l'importo non supera Euro 500, altrimenti in tre rate uguali entro le scadenze del 28 febbraio, 30 giugno e 31 ottobre. Per le concessioni intervenute in corso d'anno, il canone relativo all'anno solare in cui è rilasciato il provvedimento è corrisposto entro le predette scadenze utili ed altresì nel rispetto delle previsioni di cui al successivo comma 3.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al preventivo pagamento del canone o della prima rata di esso nonché di ogni eventuale altra somma dovuta per diritti, imposte e oneri.

4. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del canone può essere differito fino al terzo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori e opere di pubblica utilità, il canone può essere corrisposto secondo le diverse modalità stabilite in apposita convenzione qualora prevista dai competenti uffici, in considerazione dei tempi di occupazione e delle particolari modalità degli interventi.

Art. 43 - MAGGIORAZIONI DEL CANONE PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO

1. Il canone deve essere pagato entro la scadenza indicata nella concessione o, in assenza di tale indicazione, entro la scadenza comunicata dal Comune o dal gestore.
2. Qualora il pagamento del canone sia eseguito spontaneamente dopo la scadenza prevista, ma comunque entro 90 giorni, il concessionario estingue il debito pagando l'importo dovuto maggiorato del 5%. Se tale maggiorazione viene omessa, è applicata d'ufficio una maggiorazione pari al 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di omesso o tardivo pagamento contestato dal Comune o dal gestore, il canone è maggiorato d'ufficio in misura pari al 20% dell'importo dovuto e sono applicati gli interessi legali, oltre al rimborso delle spese di notifica.

Art. 44 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO DEL CANONE E DELL'INDENNITÀ

1. La concessione costituisce atto di accertamento del canone dovuto e titolo per la sua riscossione.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la riscossione dell'indennità e della sanzione di cui al successivo art. 47. Il Comune o il gestore emettono ingiunzione di pagamento dell'importo dovuto, maggiorato delle spese di notifica. Il pagamento deve essere eseguito entro il termine fissato.
3. Qualora le ingiunzioni di pagamento rimangano insolute, si procede immediatamente alla riscossione coattiva.
4. I soggetti obbligati al pagamento del canone o dell'indennità possono chiedere il rimborso delle somme pagate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del pagamento. Il Comune o il gestore provvedono al rimborso, se dovuto, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 45 - ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:
 - 1) occupazioni degli spazi pubblici realizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - 2) occupazioni effettuate direttamente o indirettamente da Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione per fini istituzionali;
 - 3) occupazioni di spazi pubblici da parte di imprese per l'esecuzione di opere pubbliche o forniture e servizi appaltati dal Comune od altri Enti della Pubblica Amministrazione;
 - 4) occupazioni di cui all'art. 40, comma 1, n. 10) per superfici non superiori a mq 10 e per durata non superiore a un giorno;
 - 5) occupazioni edilizie per l'abbattimento di barriere architettoniche;
 - 6) occupazioni occasionali per lavori edili, traslochi, manutenzione del verde, carico e scarico di merce effettuate con automezzi operativi o mezzi meccanici, di durata non superiore a 6 ore;
 - 7) occupazioni con rastrelliere per biciclette di cui all'art. 27;
 - 8) occupazioni realizzate nell'ambito di contratti di sponsorizzazione tra privato e

Comune, ove la relativa deliberazione lo preveda;

- 9) occupazioni realizzate nell'ambito di iniziative coprogettate dal Comune, se previsto dal progetto.

2. Le concessioni di suolo pubblico rilasciate per iniziative patrocinate dal Comune di Como non sono esenti dal pagamento del canone, salvo diversa valutazione della Giunta Comunale a favore di iniziative senza fini commerciali.

Art. 46 - CAUZIONE

1. Il rilascio della concessione è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale, la cui entità è stabilita dall'ufficio che rilascia il provvedimento, tra un minimo di Euro 50 ed un massimo di Euro 5.000, tenuto conto delle caratteristiche dell'occupazione e della natura dei luoghi.

2. La cauzione non è fruttifera di interessi e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi e oneri imposti dalla concessione. Essa è restituita entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione, previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione stessa e dell'insussistenza di danni al patrimonio comunale.

3. Possono essere esentati dal costituire il deposito cauzionale le pubbliche amministrazioni, nonché i soggetti che realizzano occupazioni di modesta superficie e di breve durata.

TITOLO V – SANZIONI

Art. 47 - SANZIONI

1. Chi occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è punito con le sanzioni previste e disciplinate dal Codice della Strada.
2. Per le occupazioni abusive dello spazio pubblico si applica inoltre un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%. Se l'occupazione abusiva è realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, l'importo dell'indennità è calcolato a partire dal giorno della loro installazione; negli altri casi l'occupazione abusiva si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente quello in cui è stata accertata la violazione.
3. Per le occupazioni abusive dello spazio pubblico è altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, né superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dal Codice della Strada, secondo quanto disposto dall'art. 63, comma 2, lettera g-bis) del decreto legislativo n. 446/1997.
4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria è dovuto anche dal concessionario di spazio pubblico che effettui un'occupazione eccedente i limiti dimensionali previsti dalla concessione. In tal caso l'indennità e la sanzione sono commisurate alla sola parte del suolo pubblico occupata in eccedenza rispetto a quella concessa.
5. Per le occupazioni esenti dal pagamento del canone ai sensi dell'art. 45 realizzate abusivamente, per le occupazioni abusive delle aree pubbliche non appartenenti al demanio stradale e per ogni altra violazioni delle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
6. La Giunta Comunale stabilisce, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", gli importi per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni di cui al comma 5, graduandoli in relazione alla gravità delle violazioni stesse.

Art. 48 - SANZIONI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI D'URGENZA

Le sanzioni di cui all'art. 47 si applicano anche nei confronti di chiunque esegua un'occupazione d'urgenza omettendo o ritardando, senza giustificato motivo, la denuncia prescritta dall'art. 4, ovvero attestando senza fondamento le circostanze che hanno determinato l'occupazione stessa.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - PIAZZA ROMA

Nell'ottica di agevolare la fruibilità di Piazza Roma, inserita di recente nell'ambito della Zona a Traffico Limitato, le occupazioni con dehors di esercizi pubblici di somministrazione sono esenti dal pagamento del canone per l'anno 2015.

Art. 50 - OCCUPAZIONI IN DEROGA

Nell'ambito di progetti di rivitalizzazione approvati dall'amministrazione comunale di specifiche aree della città e per iniziative di straordinaria rilevanza o ritorno per il territorio, la Giunta Comunale, con deliberazione motivata, può stabilire che le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico siano rilasciate anche in deroga ai limiti del presente Regolamento, ivi compreso la determinazione del canone, la tipologia di occupazione e relativa durata.

Art. 51 - OCCUPAZIONI IN AREE ASSOGGETTATE A CAMBIO DI CATEGORIA

Per le occupazioni già realizzate o da realizzare in aree di circolazione che risultavano inserite in categoria 2 in base al “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16 novembre 1998 e successive integrazioni e modifiche, e che vengono inserite nella categoria 1 dal presente Regolamento, la conseguente variazione in aumento della tariffa del canone è applicata gradualmente nell'arco di un quinquennio decorrente dall'anno 2016, nella misura di un quinto della variazione stessa per ciascun anno.

Art. 52 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è approvato, fatta eccezione per la tariffa contenuta nell'Allegato A e fatta eccezione per le riduzioni contenute nell'art. 41 comma 9, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. A decorrere dalla data indicata al comma precedente perdono efficacia le corrispondenti disposizioni del “Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 16 novembre 1998 e successive integrazioni e modifiche. Dalla medesima data cessano di avere applicazione le disposizioni in materia di occupazioni di spazi pubblici, contenute in altri regolamenti comunali e non compatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici

Art. 36, comma 1

TARIFFA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

(Euro per metro quadrato o metro lineare e per giorno)

		Categoria della strada			
		1	2	3	4
a)	tariffa per gli impianti pubblicitari				
	- impianti non luminosi né illuminati	0,81	0,75	0,62	0,56
	- impianti luminosi o illuminati e impianti a messaggio variabile	1,00	0,87	0,75	0,69
b)	tariffa per tutte le altre occupazioni	1,47	0,82	0,30	0,20

Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici

Art. 37, comma 1

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	ABBA GIUSEPPE	15	Monte Olimpino			4
VIA	ACQUANERA	1	Albate	≤ 21A	≤ 28	4
		4	Camerlata	≥ 23	≥ 30	4
VIA	ADAMELLO	18	Tavernola			4
VIA	AGLIATI LUIGI	17	Sagnino			4
VIA	AGUDIO TOMMASO	19	Garzola			4
VIA	AIROLDI GIUSEPPE	12	Como Borghi			4
VIA	AL BASSONE	1	Albate			4
VIA	AL PIANO	1	Albate			4
VIA	AL ROCCOLO	17	Sagnino			4
VIA	ALBERINA	6	Breccia			4
VIA	ALBERTOLLI GIOCONDO	13	Como Centro			1
VIA	ALBRICCI MARIA MADDALENA	12	Como Borghi			4
VIA	ALCIATO ANDREA	12	Como Borghi			3
VIA	ALEBBIO	4	Camerlata	≤ 5	NO	4
		5	Rebbio	≥ 7	≥ 2	4
VIA	ALLA GUZZA	4	Camerlata	≤ 15	≤ 32	4
		5	Rebbio	NO	34	4
		1	Albate	33	NO	4
VIA	ALLA ZOCCA	1	Albate			4
VIA	ALL'AIA	1	Albate			4
VIA	AMBROSOLI SOLONE	12	Como Borghi	≤ 13	≥ 2	2
		10	Como Est	≥ 15	NO	2
PIAZZALE	AMEDEO DUCA D'AOSTA	12	Como Borghi			3
PIAZZA	AMENDOLA GIOVANNI	9	Como Nord			2
VIA	AMORETTI CARLO	15	Monte Olimpino			4
VIA	AMUZIO DA LURAGO	3	Lora			4
VIA	ANTELAMI BENEDETTO	18	Tavernola			4
VIA	ANZANI FRANCESCO	12	Como Borghi			3
VIA	ANZI MARTINO	9	Como Nord			3
VIA	APPIANI ANDREA	11	Civiglio			4
SALITA	APRICA	15	Monte Olimpino			4
VIA	AQUILEIA	8	Camnago Volta			4
VIA	ARCIONI ANTONIO	1	Albate			4
VIA	ARIBERTO DA INTIMIANO	3	Lora			4
VIA	ARTARIA	15	Monte Olimpino			4
VIA	ASIAGO	18	Tavernola			3
PIAZZA	ATLETI AZZURRI D'ITALIA	2	Muggiò			4
VIA	AUGUADRI ADRIANO	12	Como Borghi			2

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	AVIGNONE GIOVANNI BATTISTA	8	Camnago Volta			4
VIA	BADEN-POWELL ROBERT	1	Albate			4
VIA	BADONE	4	Camerlata			4
VIA	BAFFA	11	Civiglio			4
VIA	BAINSIZZA	1	Albate			4
VIA	BALBIANI ANTONIO	1	Albate			4
VIA	BALESTRA SERAFINO	13	Como Centro			2
VIA	BALLARINI FRANCESCO	13	Como Centro			1
VIA	BALZAROTTI RODOLFO	1	Albate			4
VIA	BARACCA FRANCESCO	19	Garzola			4
VIA	BARAGGIA	1	Albate			4
VIA	BARAGIOLA PIETRO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	BARAVALLE CARLO	3	Lora			4
VIA	BARBAROSSA FEDERICO	12	Como Borghi			4
VIA	BARBERINI GIOVAN BATTISTA	15	Monte Olimpino			4
VIA	BARELLI VINCENZO	13	Como Centro			3
VIA	BARI ARISTIDE	10	Como Est			3
VIA	BARSANTI EUGENIO	17	Sagnino			4
VIA	BARZAGHI CESARE	1	Albate			4
VIA	BASERGA GIOVANNI	2	Muggiò			4
VIALE	BATTISTI CESARE	12	Como Borghi	NO	≥ 2	2
		13	Como Centro	≥ 1	NO	2
VIA	BAYER GIUSEPPE	5	Rebbio			4
VICOLO	BAZZONI	9	Como Nord			3
VIA	BEATO GEREMIA	3	Lora			4
VIA	BECCARIA CESARE	16	Ponte Chiasso			4
VIA	BEL PAESE	19	Garzola			4
VIA	BELLINI VINCENZO	13	Como Centro			2
VIA	BELLINZONA	14	Como Ovest	≤ 41	≤ 12	3
		15	Monte Olimpino	≥ 43 ≤ 207	≥ 14 ≤ 240	3
		16	Ponte Chiasso	≥ 209	≥ 240A	3
VIA	BELVEDERE	4	Camerlata			4
VIA	BENZI FRANCESCO	13	Como Centro			3
LARGO	BERETTA DON RENZO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	BERLINGHIERI FRANCESCO	9	Como Nord			4
VIA	BERNARDONI GIAN MARIA	5	Rebbio			4
VIA	BERNASCONI GIUSEPPE	19	Garzola			4
VIA	BERNINA	18	Tavernola			4
VIA	BERTACCHI GIOVANNI	9	Como Nord			4
VIA	BERTINELLI VIRGINIO	13	Como Centro			2
VIA	BERTOLATTI DAVIDE	11	Civiglio			4
VIA	BERTOLONE MARIO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	BIANCHI GIOVINI AURELIO	13	Como Centro			2
VIA	BIANCHI TOMASO	11	Civiglio			4
VIA	BIGNANICO	14	Como Ovest			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	BINAGHI LUIGI	7	Prestino			4
VIA	BINDA PALMIRO	9	Como Nord	≥ 1	NO	3
		10	Como Est	NO	≥ 2	3
VIA	BIXIO NINO	14	Como Ovest	≤ 31	≤ 40	3
		15	Monte Olimpino	≥ 33	≥ 50	3
VIA	BOCCIONI UMBERTO	17	Sagnino			4
VIA	BOLDONI PIETRO	13	Como Centro			1
VIA	BONANOMI	13	Como Centro			2
VIA	BONARDI EDOARDO	18	Tavernola			4
VIA	BONIFACIO DA MODENA	6	Breccia			4
VICOLO	BONOLA	9	Como Nord			2
VIA	BONOMELLI GEREMIA	12	Como Borghi			3
VIA	BONTEMPELLI MASSIMO	17	Sagnino			4
VIA	BORGO VICO	14	Como Ovest			2
VIA	BORGOMAINERIO LUIGI	8	Camnago Volta			4
VIA	BORROMINI FRANCESCO	18	Tavernola			4
VIA	BORSIERI GEROLAMO	13	Como Centro			3
VIA	BOSATTA CHIARA	3	Lora			4
VIA	BOSELLI CARLO	1	Albate			4
VIA	BOSSI ENRICO	13	Como Centro			3
VIA	BOTTICELLI SANDRO	7	Prestino			4
VIA	BRAMANTE DONATO	12	Como Borghi			2
VIA	BRAMBILLA GIUSEPPE	9	Como Nord			3
VIA	BREGNO ANDREA	7	Prestino			4
VIA	BRENNA CARLO	10	Como Est			4
VIA	BRENNERO	18	Tavernola			4
VIA	BRENTA ANDREA	4	Camerlata			4
VIA	BREVA	4	Camerlata			4
VIA	BRIANTEA	10	Como Est			3
VIA	BROGEDA	16	Ponte Chiasso			4
VIA	BRONZETTI FRATELLI	15	Monte Olimpino			4
VIA	BRUSADELLI DON PEPPINO	13	Como Centro			4
VIA	BUOZZI BRUNO	3	Lora			4
VIA	BUSCHI ATTILIO	6	Breccia	≥ 1	NO	4
		7	Prestino	NO	≥ 2	4
VIA	CA' ROTTA	8	Camnago Volta			4
PIAZZA	CACCIATORI DELLE ALPI	13	Como Centro			2
VIA	CADORNA LUIGI	12	Como Borghi			2
VIA	CADUTI ALBATESI	1	Albate			4
VIA	CAIROLI FRATELLI	13	Como Centro			1
VIA	CALCO TRISTANO	3	Lora			4
VIA	CALDERINI ARISTIDE	12	Como Borghi			3
DIGA FORANEA	CALDIROLA PIERO	13	Como Centro			2
VIA	CALVI FRANCESCO	15	Monte Olimpino	≤ 1	≤ 8	4
		17	Sagnino	≥ 5	NO	4
PIAZZALE	CAMERLATA	4	Camerlata			3
VIA	CAMNAGO VOLTA SUPERIORE	8	Camnago Volta			4
VIA	CAMOZZI LUIGI	15	Monte Olimpino			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	CAMPAGNA	5	Rebbio			4
VIA	CAMPARI VINCENZA	18	Tavernola			4
VIA	CAMPO GARIBALDI	14	Como Ovest			2
VIA	CAMPORA	8	Camnago Volta			4
VIA	CANARISI	19	Garzola			4
VIA	CANIGGIA GIANFRANCO	9	Como Nord			2
VIA	CANONICA LUIGI	6	Breccia			4
VIA	CANOVA ANTONIO	15	Monte Olimpino			4
VIA	CANTALUPPI ONORINA	8	Camnago Volta			4
VIA	CANTONI SIMONE	14	Como Ovest			2
VIA	CANTONIGA	1	Albate			4
VIA	CANTORE ANTONIO	11	Civiglio			4
VIA	CANTU' CESARE	13	Como Centro			1
VIA	CANTURINA	4	Camerlata	≤ 113	≤ 78	3
		2	Muggiò	≥ 115; ≤ 117	NO	3
		1	Albate	≥ 123	≥ 88	3
VIA	CAPIAGHI FRANCESCO	3	Lora			4
VIA	CAPPELLETTI SPARTACO	16	Ponte Chiasso			4
SALITA	CAPPUCCINI	12	Como Borghi			3
VIA	CAPRANI ROMUALDO	2	Muggiò			4
VIA	CARACCIOLO ANTONIO	17	Sagnino			4
LARGO	CARADOSSO	17	Sagnino			4
VIA	CARCANO PAOLO	13	Como Centro			1
VIA	CARDANO	15	Monte Olimpino			4
VIA	CARDINA	15	Monte Olimpino			4
VIA	CARDUCCI GIOSUE'	13	Como Centro			2
VIA	CARESANA DOMENICO	17	Sagnino			4
SALITA	CARESCIONE	9	Como Nord			4
VIA	CARLONI	10	Como Est			3
VIA	CARLUCCIO LUIGI	1	Albate			4
VIA	CARONTI FILIPPO	14	Como Ovest			4
VIA	CARPANI	3	Lora			4
VIA	CARSO	12	Como Borghi			3
VIA	CASARTELLI GIUSEPPE	6	Breccia			4
VIA	CASATI ELENA	5	Rebbio			4
VIA	CASCINA MARI	15	Monte Olimpino			4
VIA	CASCINA VIOLA	15	Monte Olimpino			4
VIA	CASLACCIO	6	Breccia			4
VIA	CASLETTI GASPARE	9	Como Nord			4
VIA	CASNATI FRANCESCO	3	Lora			4
VIA	CASSIODORO AURELIO	6	Breccia			4
VIA	CASTEL BARADELLO	12	Como Borghi	≤ 31	≤ 20	4
		4	Camerlata		28	4
ACCORCIATOIA	CASTEL CARNASINO	15	Monte Olimpino			4
VIA	CASTEL CARNASINO	15	Monte Olimpino			4
VIA	CASTELLINI GABRIELE	12	Como Borghi			3
VIA	CASTELNUOVO	10	Como Est			3

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	CATENAZZI LUIGI	16	Ponte Chiasso			4
VIA	CATONE IL CENSORE	5	Rebbio			4
VIALE	CATTANEO CARLO	12	Como Borghi	≥ 1	NO	2
		13	Como Centro	NO	≥ 2	2
VIA	CATULLO	6	Breccia			4
VIA	CAVA	15	Monte Olimpino			4
VIALE	CAVALLOTTI FELICE	13	Como Centro			2
PIAZZA	CAVOUR CAMILLO BENSO	13	Como Centro			1
VIA	CECILIO	5	Rebbio	≤ 15	≤ 46	3
		6	Breccia	≥ 17	≥ 70	3
VIA	CELESIA PAOLO	14	Como Ovest			4
LARGO	CERESIO	15	Monte Olimpino			4
VIA	CERESOLA ANDREA	16	Ponte Chiasso			4
VIA	CERMENATI MARIO	3	Lora			4
VIA	CERNOBBIO	14	Como Ovest	≤ 23M	≤ 14	3
		18	Tavernola	≥ 31	≥ 18	3
VIA	CERUTI GAETANO	2	Muggiò			4
VIA	CETTI FRANCESCO	10	Como Est			3
VIA	CHERUBINI FRANCESCO	3	Lora			4
VIA	CHIESA DAMIANO	1	Albate			4
VIA	CIAPPARELLI GIOVANNI	12	Como Borghi			4
VIA	CICERI TERESA	10	Como Est			3
VIA	CIGALINI	12	Como Borghi			2
VIA	CINQUE GIORNATE (da Piazza Duomo a Via Boldoni)	13	Como Centro			1
VIA	CINQUE GIORNATE (restante)	13	Como Centro			2
VIA	CIPOLLA ARNALDO	1	Albate			4
VIA	CIVIGLIO	11	Civiglio			4
VIA	CLAUDIO CLAUDIANO	5	Rebbio			4
VIA	CLAUDIO MARCELLO	6	Breccia			4
VIA	CLEMENTE XIII	5	Rebbio			4
VIA	CLERICI LUIGI	8	Camnago Volta			4
VIA	COL DI LANA	12	Como Borghi			3
VIA	COLLEGIO DEI DOTTORI	13	Como Centro			2
VIA	COLLI ROMOLO	1	Albate			4
VIA	COLLINA PIERO	5	Rebbio			4
VIA	COLOMBO CRISTOFORO	6	Breccia			4
VIA	COLONIOLA	9	Como Nord			2
VIA	COLONNA MICHELANGELO	4	Camerlata			3
VIA	COMERIO AGOSTINO	15	Monte Olimpino			4
VIA	COMOLLI GIUSEPPE	1	Albate			4
VIA	COMUM OPPIDUM	7	Prestino			4
VIA	CONCILIAZIONE	18	Tavernola			4
VIA	CONCONI LUIGI	15	Monte Olimpino			4
PIAZZA	CONCORDIA	11	Civiglio			4
VIA	CONFALONIERI FRANCESCO	4	Camerlata			4
VIA	CONI ZUGNA	11	Civiglio			4
VIA	CONTI REINA	17	Sagnino			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)		quartiere	dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	CORETTA	12	Como Borghi			4
VIA	CORREGGIO	7	Prestino			4
VIALE	CORRIDONI FILIPPO	14	Como Ovest			2
VIA	CORTI GIOVANNI	4	Camerlata			4
VIA	CORTILI	15	Monte Olimpino			4
VIA	COSENZ ENRICO	12	Como Borghi			3
VIA	COSSONI CARLO DONATO	5	Rebbio			4
VIA	CRESPI	9	Como Nord			2
VICOLO	CRESPI	9	Como Nord			2
VIA	CRESSONI ANNIBALE	12	Como Borghi			4
VIA	CRISPI FRANCESCO	9	Como Nord			3
VIA	CRIVELLI RUSCA LUCREZIA	2	Muggiò			4
VIA	CROCE ROSSA	12	Como Borghi			2
PIAZZA	CROGGI DOMENICO	9	Como Nord			1
VIA	CROTTO DEL SERGENTE	3	Lora			4
VIA	CUZZI GIUSEPPE	4	Camerlata	≥ 1	NO	4
		5	Rebbio	NO	≥ 2	4
VIA	DAELLI GINO	19	Garzola			4
VIA	D'ANNUNZIO GABRIELE	6	Breccia	≤ 31	≤ 44	3
		7	Prestino	≥ 33	≥ 46	3
VIA	DANTE ALIGHIERI	9	Como Nord	≤ 71	≤ 76	3
		10	Como Est	≥ 79	≥ 78	3
VIA	D'AZEGLIO MASSIMO	11	Civiglio			4
VIA	DE COL GIOVANNI E SANDRO	7	Prestino			4
VIA	DE CRISTOFORIS CARLO	12	Como Borghi			3
PIAZZA	DE GASPERI ALCIDE	9	Como Nord			1
VIA	DE MAGISTRIS SIGISMONDO	15	Monte Olimpino			4
PIAZZA	DE ORCHI	9	Como Nord			1
VIA	DE SIMONI GIOVANNI	5	Rebbio			4
SALITA	DEGLI ALPINI	12	Como Borghi			4
		4	Camerlata			4
PASSAGGIO	DEI GIARDINI DI PONENTE LUIGI ZUCCOLI	13	Como Centro			2
VIA	DEI MILLE	12	Como Borghi			3
VIA	DEI MULINI	4	Camerlata			4
VIA	DEI PARTIGIANI	9	Como Nord			3
VIA	DEI PATRIOTI	11	Civiglio			4
VIA	DEI VILLINI	15	Monte Olimpino			4
VIA	DEL BACO DA SETA	1	Albate			4
VIA	DEL DOSS	5	Rebbio	≥ 1		4
		6	Breccia		≥ 2	4
VIA	DEL GELSO	1	Albate			4
VIA	DEL LAVORO	5	Rebbio	≤ 3	≤ 8A	4
		4	Camerlata	≥ 5	≥ 14	4
VIA	DEL PERO ADAMO (da Via Natta a Via Rovelli)	13	Como Centro			1
VIA	DEL PERO ADAMO (restante)	13	Como Centro			2
PIAZZA	DEL POPOLO	9	Como Nord			2

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	DELEDDA GRAZIA	17	Sagnino			4
VIA	DELLA BASTIGLIA	5	Rebbio			4
VIA	DELLA LIBERTA'	8	Camnago Volta			4
VIA	DELLA PILA	8	Camnago Volta			4
VIA	DELLA PORTA GIACOMO	1	Albate			4
PIAZZA	DELLA TESSITRICE	12	Como Borghi			2
VIA	DELL'ANNUNCIATA	13	Como Centro			2
VIA	DELLE ANATRELLE	1	Albate			4
VIALE	DELLO SPORT	14	Como Ovest			2
VIA	DELL'ORTO AGOSTINO	14	Como Ovest			4
VIA	DI LORA	3	Lora			4
VIALE	DI VITTORIO GIUSEPPE	6	Breccia	≤ 13	≤ 4	4
		5	Rebbio	≥ 15	≥ 6	4
VIA	DIAZ ARMANDO	13	Como Centro			2
VIA	DIONIGI DA PARRAVICINO	9	Como Nord			2
VICOLO	DIONIGI DA PARRAVICINO	9	Como Nord			2
VIA	DON BOSCO GIOVANNI	3	Lora			4
VIA	DON MONZA LUIGI	16	Ponte Chiasso			4
VIA	DONATORI DI SANGUE	4	Camerlata	≤ 3	≤ 4	4
		2	Muggiò	≥ 7	≥ 8	4
VIA	DOTTESIO LUIGI	10	Como Est			3
VIA	DOTTI CARLO FRANCESCO	18	Tavernola			4
VIA	DRUSO	1	Albate			4
PIAZZA	DUOMO	13	Como Centro			1
VICOLO	DUOMO	13	Como Centro			2
VIA	DURINI	5	Rebbio			4
VIA	EINAUDI LUIGI	13	Como Centro			2
VIA	EL ALAMEIN	12	Como Borghi			4
VIA	ENNODIO MAGNO FELICE	5	Rebbio			4
VIA	EROI BRUNATESI	19	Garzola			4
VIA	FACHINETTI ABBONDIO	19	Garzola			4
VIA	FALCIOLA MARIO	1	Albate			4
VIA	FATTORI GIOVANNI	17	Sagnino			4
VIA	FAVORITA	4	Camerlata			4
VIA	FERABOSCO PIETRO	17	Sagnino			4
VIA	FERRARI ENNIO	16	Ponte Chiasso	≤ 13B	≤ 26	4
		17	Sagnino	≥ 23	≥ 30	4
VIA	FERRARI GIUSEPPE	9	Como Nord			3
VIA	FERRATA ERCOLE	7	Prestino			4
VIA	FERRETTI	15	Monte Olimpino			4
VIA	FIAMMENGHINO	9	Como Nord			2
VIA	FILZI FABIO	1	Albate			4
VIA	FIUME	10	Como Est			3
VIA	FLORIO DA BONTA'	13	Como Centro			1
VIA	FOGAZZARO ANTONIO	2	Muggiò			4
VIA	FONTANA DOMENICO	13	Como Centro			1
VIA	FONTANELLA GAUDENZIO	1	Albate			4
VIA	FORNACE	12	Como Borghi			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	FOSCOLO UGO	9	Como Nord			2
VIA	FOSSATI FRANCESCO	1	Albate			4
VIA	FRA SILVESTRO DA SIENA	12	Como Borghi			4
VIA	FRANCHI VINCENZO	8	Camnago Volta			4
PIAZZALE	FRANK ANNA	16	Ponte Chiasso			3
VIA	FRANSCINI STEFANO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	FRIGERIO FEDERICO	12	Como Borghi			3
VIA	FRISIA DONATO	1	Albate			4
VIA	FRIULI	18	Tavernola			4
VIA	FULDA	17	Sagnino			4
VIA	GAGGI	19	Garzola			4
VIA	GAGINI	15	Monte Olimpino			4
VIA	GALILEI GALILEO	2	Muggiò			4
VIA	GALLI ALDO	15	Monte Olimpino			4
VIA	GALLIO TOLOMEO	13	Como Centro			2
VIA	GALVANI LUIGI	1	Albate			4
VIA	GARIBALDI GIUSEPPE (da Piazza Volta a Via Grassi)	13	Como Centro			1
VIA	GARIBALDI GIUSEPPE (restante)	13	Como Centro			2
VIA	GAROVAGLIO SANTO	9	Como Nord			3
VIA	GARRE' GIOVANNI	5	Rebbio			4
VIA	GASPAROTTO POLDO	5	Rebbio			4
VIA	GATTONI GIULIO CESARE	12	Como Borghi			4
VIALE	GENO	9	Como Nord			2
PIAZZALE	GERBETTO	12	Como Borghi			2
VIA	GHISLANZONI ANTONIO	11	Civiglio			4
VIA	GIACOSA AUGUSTO	15	Monte Olimpino			4
VIA	GIANONCELLI MATTEO	1	Albate			4
VIA	GIOA'	11	Civiglio			4
VIA	GIORDANO BRUNO	17	Sagnino			4
VIA	GIORGIONE	7	Prestino			4
PIAZZALE	GIOTTO	7	Prestino			3
VIA	GIOVANE ITALIA	1	Albate			3
VIA	GIOVANNI DA CAVERSACCIO	7	Prestino			4
PIAZZA	GIOVANNI PAOLO II	14	Como Ovest			2
VIA	GIOVIO	13	Como Centro			2
VIA	GIUDICI VITTORIO	1	Albate			4
VIA	GIULINI GIORGIO	12	Como Borghi			2
VIALE	GIULIO CESARE	12	Como Borghi			2
VIA	GIUSSANI ANTONIO	6	Brescia	NO	≤ 4	3
		5	Rebbio	≥ 1	≥ 10	3
VIA	GIUSTIZIA E LIBERTA'	5	Rebbio	≤ 13A		4
		4	Camerlata	≥ 13B	≥ 8	4
VIA	GNOCCI CARLO	3	Lora			4
VIA	GOBBI SEVERINO	4	Camerlata			4
VIA	GOBETTI PIERO	13	Como Centro			2
VIA	GOLASECCA	7	Prestino			4
VIA	GORIO GIUSEPPE	9	Como Nord			3

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	GORIZIA	10	Como Est			3
VIA	GRAMSCI ANTONIO	12	Como Borghi			3
VIA	GRANDI ACHILLE	12	Como Borghi			3
VIA	GRASSI GIOVANNI BATTISTA	13	Como Centro			1
VIA	GRILLONI GIUSEPPE	5	Rebbio			4
PIAZZA	GRIMOLDI GUIDO	13	Como Centro			1
VIA	GRIMOLDI GUIDO	13	Como Centro			2
VIA	GROSSI TOMMASO	9	Como Nord	≥ 1	NO	3
		10	Como Est	NO	≥ 2	3
VIA	GROTTA	11	Civiglio			4
VIA	GUAITA INNOCENZO	12	Como Borghi			4
VIA	GUANELLA LUIGI	10	Como Est			3
VIA	GUICCIARDI ENRICO	1	Albate			4
VIA	GUIDO DA COMO	5	Rebbio			4
VIA	HARRIS PAUL	3	Lora			4
VIA	IMBONATI	14	Como Ovest			4
VIA	INDIPENDENZA (da Via Vittorio Emanuele II a Via Luini)	13	Como Centro			1
VIA	INDIPENDENZA (restante)	13	Como Centro			2
VIALE	INNOCENZO XI	13	Como Centro			3
VIA	INTERLEGNO	15	Monte Olimpino			4
VIA	INTERNA	1	Albate			4
VIA	ISONZO	7	Prestino			4
VIA	ITALIA LIBERA	12	Como Borghi			3
VIA	JUVARA FILIPPO	13	Como Centro			2
VIA	KOLBE MASSIMILIANO	4	Camerlata			4
VIA	LAMBERTENGHI	13	Como Centro			2
VIA	LANDRIANI GERARDO	4	Camerlata			4
VIA	LANZANI ANDREA	15	Monte Olimpino			4
VIA	LAZZAGO	6	Breccia			4
VIALE	LECCO	9	Como Nord			2
VIA	LEGA INSURREZIONALE	9	Como Nord			3
VIA	LENTICCHIA ATTILIO	5	Rebbio			4
VIA	LEONARDO DA VINCI	14	Como Ovest			4
VIA	LEONI LEONE	12	Como Borghi			3
LARGO	LEOPARDI GIACOMO	9	Como Nord			2
VIA	LIGARI PIETRO	1	Albate			4
VIA	LINATI CARLO	10	Como Est			3
VIA	LISSI ALFONSO	5	Rebbio			4
VIA	LONGHENA BALDASSARRE	1	Albate			4
VIA	LONGONI BALDASSARRE	4	Camerlata			4
VIA	LORENZ KONRAD	1	Albate			4
VIA	LORENZO MONACO	7	Prestino			4
PIAZZETTA	LUCATI VENOSTO	13	Como Centro			2
VIA	LUCINI	12	Como Borghi			3
VIA	LUINI BERNARDINO	13	Como Centro			1
VIA	MACCHI ALESSANDRO	13	Como Centro			1
VIA	MADERNO CARLO	15	Monte Olimpino			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	MADONNETTA	9	Como Nord			3
VIA	MADRUZZA	12	Como Borghi			4
VIA	MAESTRI CAMPIONESI	8	Camnago Volta			4
VIA	MAESTRI COMACINI	13	Como Centro			1
VIALE	MAFALDA DI SAVOIA	14	Como Ovest			2
VIA	MAGENTA	12	Como Borghi			3
VIA	MAGISTRETTI BIAGIO	15	Monte Olimpino			4
VIA	MAGNI ANTONIO	5	Rebbio			4
VIA	MAJNONI GIUSEPPE	15	Monte Olimpino			4
VIA	MAJOCCHI GIUSEPPE	3	Lora			4
VIA	MALOJA	18	Tavernola			4
VIA	MALPIGHI MARCELLO	1	Albate			4
VIA	MALVITO TOMMASO	6	Breccia			4
VIA	MAMELI GOFFREDO	15	Monte Olimpino			4
VIA	MANARA LUCIANO	12	Como Borghi			3
VIA	MANTEGAZZA GIACOMO	3	Lora			4
VIA	MANTEGNA ANDREA	7	Prestino			4
VIA	MANZONI ALESSANDRO	9	Como Nord			2
VIA	MARAJA LIBICO ROMANO	19	Garzola			4
VIA	MARCHESI POMPEO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	MARCHESOLI FRANCESCA	8	Camnago Volta			4
VIA	MARCO CUMANO	2	Muggiò			4
VIA	MARCO D'OGGIONO	17	Sagnino			4
VIALE	MARCONI GUGLIELMO	14	Como Ovest			2
VIA	MARGHERITIS MARIO	1	Albate			4
VIA	MARIANI TEODORO	1	Albate			4
PIAZZA	MARTIGNONI IGNAZIO	8	Camnago Volta			4
VIA	MARTINELLI ABBONDIO	14	Como Ovest			2
VIA	MARTIRI DI CIMA	1	Albate			4
GIARDINI	MARTIRI ITALIANI DELLE FOIBE ISTRIANE	1	Albate			4
VIA	MASACCIO	7	Prestino			4
VIA	MASCHERPA LUIGI	1	Albate			4
VIALE	MASIA MASSENZIO	14	Como Ovest			2
VIA	MASOLINO DA PANICALE	7	Prestino			4
VIA	MASSARDI FRANCESCO	15	Monte Olimpino			4
PIAZZA	MATTEOTTI GIACOMO	9	Como Nord			1
PIAZZA	MAZZINI GIUSEPPE	13	Como Centro			1
PIAZZA	MEDAGLIE D'ORO	13	Como Centro			2
VIA	MEDICI GIACOMO	4	Camerlata			4
VIA	MENTANA	12	Como Borghi			2
VIA	MERONI LUIGI	1	Albate			4
VIA	MERZARIO GIUSEPPE	1	Albate			4
VIA	MEUCCI ANTONIO	1	Albate			4
VIA	MICHELANGELO	7	Prestino			4
VIA	MICHELE DA CARCANO	12	Como Borghi			2
LARGO	MIGLIO GIANFRANCO	13	Como Centro			1
VIA	MILANO	12	Como Borghi			2

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	MINCIO	11	Civiglio			4
VIA	MINZONI GIOVANNI	10	Como Est			3
VIA	MIRABELLO	1	Albate			4
VIA	MOCCHETTI FRANCESCO	12	Como Borghi			4
VIA	MOGNANO	17	Sagnino			4
VIA	MOLA GASPARE	9	Como Nord			3
VIA	MONTE BIANCO	5	Rebbio			4
VIA	MONTE CAPRINO	5	Rebbio			4
VIA	MONTE CROCE	7	Prestino			4
VIA	MONTE GOI	4	Camerlata			4
VIA	MONTE GRAPPA	12	Como Borghi			3
VIA	MONTE NERO	12	Como Borghi			3
PIAZZALE	MONTE SANTO	12	Como Borghi			3
VIA	MONTELLO	12	Como Borghi			4
VIA	MONTELUNGO	12	Como Borghi			4
VIA	MONTEROTONDO	13	Como Centro			4
VIA	MONTESSORI MARIA	1	Albate			4
VIA	MONTEVERDE	3	Lora			4
VIA	MONTI MAURIZIO	9	Como Nord			3
VIA	MONTI SANTO	9	Como Nord			3
VIA	MONTICELLI	1	Albate			4
VIA	MORAGLIA GIACOMO	15	Monte Olimpino			4
VIA	MORAZZONE	12	Como Borghi			2
VIALE	MORO ALDO	12	Como Borghi			2
VIA	MUGGIO'	1	Albate	NO	≥ 76	4
		2	Muggiò	≥ 1	≤ 54	4
VIA	MUGIASCA	12	Como Borghi			2
VIA	MURALTO FRANCESCO	13	Como Centro			1
VIA	MUSA ENRICO	9	Como Nord			3
VIA	MUSEO GIOVIO	14	Como Ovest			2
VICOLO	MUSEO GIOVIO	14	Como Ovest			2
VIA	MUTTONI FRANCESCO	15	Monte Olimpino			4
VIA	NAPOLEONA	12	Como Borghi	≤ 5	≤ 44	3
		4	Camerlata	≥ 5A	≥ 46	3
VIA	NATTA (da Piazza San Fedele a Via Del Pero)	13	Como Centro			1
VIA	NATTA (restante)	13	Como Centro			2
VIA	NAVEDANO	8	Camnago Volta			4
VIA	NEGRETTO LUIGI	5	Rebbio			4
VIA	NEGRI ADA	17	Sagnino			4
VIA	NESSI GIUSEPPE	3	Lora			4
VIA	NICOLODI AURELIO	6	Breccia			4
VIA	NIEVO IPPOLITO	18	Tavernola			4
VIA	NINGUARDA FELICIANO	1	Albate			4
VIA	NOLFI ANTONIO	15	Monte Olimpino			4
VIA	NOSEDA ANGELO	12	Como Borghi			4
VIA	NULLI PAOLO	10	Como Est			3
VIA	ODESCALCHI	13	Como Centro			2

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	OLDELLI ALFONSO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	OLGIATI GIOVANNI BATTISTA	17	Sagnino			4
VIA	OLGINATI	13	Como Centro			1
VIA	OLTRECOLLE	2	Muggiò	≤ 19B	≤ 26B	3
		3	Lora	≥ 21	≥ 32	3
VIA	ORAZIO	7	Prestino			4
VIA	ORIANI ALFREDO	13	Como Centro			2
VIA	ORTELLI LUIGI	9	Como Nord			3
VIA	ORTIGARA	5	Rebbio			4
VIA	OSLAVIA	5	Rebbio			4
VIA	OSTINELLI	15	Monte Olimpino			4
VIA	OVIDIO	7	Prestino			4
VIA	PACINOTTI ANTONIO	11	Civiglio			4
VIA	PAGANI ANTONIO	10	Como Est	≤ 27	≤ 34	4
		19	Garzola	≥ 45	≥ 40	4
VIA	PALAZZETTO	2	Muggiò			4
VIA	PALESTRO	12	Como Borghi			3
VIA	PALMA GIOVANNI	5	Rebbio			4
VIA	PALUDA	15	Monte Olimpino			4
VIA	PANNILANI	8	Camnago Volta	≤ 41B	≤ 50	4
		10	Como Est	≥ 45	≥ 52	4
VIA	PANTERA PANTERO	13	Como Centro			2
VIA	PAOLI PASQUALE	4	Camerlata	≤ 9A	≤ 12	3
		5	Rebbio	≥ 15	≥ 18B	3
VIA	PAOLO DIACONO	15	Monte Olimpino			4
VIA	PAPINI GIOVANNI	17	Sagnino			4
VIA	PARADISO	8	Camnago Volta			4
VIA	PARASCIOLA	8	Camnago Volta			4
VIA	PARINI GIUSEPPE	13	Como Centro			2
VIA	PARROCCHIALE	5	Rebbio			4
VIA	PASCOLI GIOVANNI	17	Sagnino			4
VIA	PASSERI ANDREA	14	Como Ovest			2
VIA	PASSERINI BARTOLOMEO	14	Como Ovest			4
VIA	PASTA GIUDITTA	5	Rebbio			4
VIA	PASTONCHI FRANCESCO	5	Rebbio			4
VIA	PASTRENGO	12	Como Borghi			3
VIA	PASUBIO	18	Tavernola			4
VIA	PECCO RENZO	4	Camerlata			4
VIA	PEDEMONTE	12	Como Borghi			4
VIA	PEDETTI MAURIZIO	15	Monte Olimpino			4
VIA	PELLICO SILVIO	18	Tavernola			3
SALITA	PELTRERA	9	Como Nord			3
VIA	PER BRONNO	15	Monte Olimpino			4
VIA	PER BRUNATE	10	Como Est	≤ 3	≤ 6	4
		19	Garzola	≥ 5 ≤ 77	≥ 8 ≤ 80	4
		11	Civiglio	≥ 81	≥ 88	4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIALE	PER SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	15	Monte Olimpino			4
VIA	PEREGO ANGELO	6	Breccia			4
VIA	PEREGRINI	19	Garzola			4
VIA	PERLASCA GIOVANNI ANDREA	9	Como Nord			3
VIA	PERPENTI CANDIDA LENA	10	Como Est			3
PIAZZA	PERRETТА PIETRO AMATO	13	Como Centro			1
VIA	PERRUCCHETTI GIUSEPPE DOMENICO	11	Civiglio			4
VIA	PERTI TOMASO	13	Como Centro			2
VIA	PERUGINO	7	Prestino			4
VIA	PESSINA ENRICO	9	Como Nord			3
VIA	PESTALOZZI GIOVANNI ENRICO	15	Monte Olimpino			4
VIA	PETRARCA FRANCESCO	10	Como Est			3
VIA	PETROLOLO	13	Como Centro			2
VIA	PIADENI FEDERICO	10	Como Est			3
VIA	PIANAZZA	19	Garzola			4
VIA	PIAVE	10	Como Est			3
VIA	PIAZZI GIUSEPPE	3	Lora			4
VIA	PICASSO PABLO	4	Camerlata			4
VIA	PICCHI LUIGI	6	Breccia			4
VIA	PIERO DELLA FRANCESCA	7	Prestino			4
VIA	PIETRO DA BREGGIA	14	Como Ovest			2
SENTIERO	PIGATO PADRE GIOVANNI BATTISTA	9	Como Nord			4
PIAZZA	PINCHETTI PIETRO	13	Como Centro			2
VIA	PINO DOMENICO	4	Camerlata			3
VIA	PIO XI	15	Monte Olimpino	≤ 145	≤ 88	4
		17	Sagnino	≥ 149	≥ 92	4
VIA	PIRANDELLO LUIGI	16	Ponte Chiasso			4
VIA	PISANI DOSSI CARLO ALBERTO	15	Monte Olimpino			4
VIA	CAIO PLINIO SECONDO	13	Como Centro			1
VIA	POGGIO RUSCO	11	Civiglio			4
VIA	POLA	18	Tavernola			4
VIA	POLANO	18	Tavernola			4
VIA	PORRO GIAN PIETRO	10	Como Est			3
VIA	PORTA	13	Como Centro			2
VIA	POZZI GIUSEPPINA	7	Prestino			4
VIA	PRATO PASQUEE'	14	Como Ovest			4
VIA	PRATOBELLO	8	Camnago Volta			4
VIA	PREDARI FRANCESCO	2	Muggiò			4
VIA	PRESTINO	7	Prestino			4
VIA	PRETORIO	13	Como Centro			1
VIA	PRIMO MAGGIO	5	Rebbio			4
VIA	PRIVA	1	Albate			4
VIA	PRUDENZIANA	9	Como Nord			3
VIA	PUECHER GIANCARLO	14	Como Ovest			2
VIA	QUADRIO MAURIZIO	2	Muggiò			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	QUAGLIO	17	Sagnino			4
SALITA	QUARCINO	9	Como Nord			3
VIA	QUASIMODO SALVATORE	17	Sagnino			4
PIAZZA	QUATTRO NOVEMBRE	1	Albate			4
PIAZZALE	QUINTO ALPINI	11	Civiglio			4
LARGO	RADICE MARIO	9	Como Nord			3
VIA	RAFFAELLO	7	Prestino			4
VIA	RAIMONDI	13	Como Centro			2
VIA	RAMPOLDI GIUSEPPE	1	Albate			4
VIA	RASCHI FRANCESCO	14	Como Ovest			2
VIA	RAVANERA	8	Camnago Volta			4
VIA	RE DON BERNARDINO	1	Albate			4
VIA	RECCHI FRATELLI	13	Como Centro	NO	≥ 2	2
		14	Como Ovest	≥ 1	NO	2
VIA	REGAZZONI INNOCENZO	1	Albate			4
VIA	REGINA TEODOLINDA	13	Como Centro	≤ 37	≤ 2	4
		12	Como Borghi	≥ 41	≥ 26	4
VIA	REPUBBLICA ROMANA	5	Rebbio			4
VIA	REZIA JACOPO	12	Como Borghi			2
VIA	REZZANO FRANCESCO	4	Camerlata			4
VIA	REZZONICO	9	Como Nord			3
VIA	RHO MANLIO	2	Muggiò			4
VIA	RIENTI FILIPPO	12	Como Borghi			4
VIA	RIENZA	10	Como Est	≤ 51	≤ 48	4
		8	Camnago Volta	≥ 55	≥ 50	4
VIA	RIGHI AUGUSTO	1	Albate			4
VIALE	RIMEMBRANZA	6	Breccia			4
VIA	RIMOLDI TERESA	12	Como Borghi	≤ 13	≤ 14A	4
		4	Camerlata	≥ 15	≥ 16	4
VIA	RIPAMONTI GIUSEPPE	1	Albate			4
VIA	RISMONDO FRANCESCO	18	Tavernola			4
VIALE	RISORGIMENTO	6	Breccia			4
VIA	RISTORI ADELAIDE	16	Ponte Chiasso			4
VIA	RIVIERA	15	Monte Olimpino			4
VIA	ROASIO VITTORIO	18	Tavernola			4
VIA	RODARI	13	Como Centro			2
VIA	ROGGIA	4	Camerlata			4
PIAZZA	ROMA	13	Como Centro			2
VIA	RONCATE	15	Monte Olimpino			4
VIA	RONCHETTO	7	Prestino			4
VIA	RONCO	1	Albate			4
VIALE	ROOSEVELT FRANKLIN DELANO	12	Como Borghi			3
VIA	ROSALES GASPARE	14	Como Ovest	≤ 25	≤ 18	4
		15	Monte Olimpino	NO	≥ 18A	4
VIA	ROSATI MARIANO	1	Albate			4
VIA	ROSCIO	15	Monte Olimpino			4
VIALE	ROSSELLI FRATELLI	13	Como Centro	≤ 9	NO	2
		14	Como Ovest	≥ 11	≥ 2	2

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	ROSSINI GIOACCHINO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	ROTA ETTORE	10	Como Est			3
VIA	ROVELLI GIUSEPPE (da Via Del Pero a Via Cantù)	13	Como Centro			1
VIA	ROVELLI GIUSEPPE (restante)	13	Como Centro			2
VIA	RUBINI GIULIO	13	Como Centro			2
VIA	RUSCONI	13	Como Centro			1
VIA	RUTSCHI ALFREDO	15	Monte Olimpino			4
VIA	SABOTINO	1	Albate			4
VIA	SACCHI ACHILLE	15	Monte Olimpino			4
VIA	SACCO E VANZETTI	7	Prestino			4
VIA	SACCO LUIGI	9	Como Nord			3
VIA	SAGNINO	17	Sagnino			4
VIA	SALA VITALE	1	Albate			4
VIA	SALARDI ALFONSO	5	Rebbio			4
VIA	SALVADONICA	5	Rebbio			4
VIA	SAN BERNARDINO DA SIENA	4	Camerlata			4
VIA	SAN CARPOFORO	4	Camerlata			4
SALITA	SAN DONATO	19	Garzola			4
		11	Civiglio			4
PIAZZA	SAN FEDELE	13	Como Centro			1
VIA	SAN FELICE	16	Ponte Chiasso			4
VIA	SAN FRANCESCO D'ASSISI	4	Camerlata	≥ 1	NO	4
		5	Rebbio	NO	≥ 2	4
VIA	SAN GEROLAMO MIANI	13	Como Centro			2
VIA	SAN GIACOMO	17	Sagnino	≤ 31	≤ 50A	4
		16	Ponte Chiasso	≥ 41	≥ 52	4
VIA	SAN GIOVANNI DA MEDA	6	Breccia			4
VICOLO	SAN GIULIANO	9	Como Nord			3
PIAZZALE	SAN GOTTARDO	13	Como Centro			2
VIA	SAN MARTINO	10	Como Est			3
VIA	SAN MICHELE DEL CARSO	4	Camerlata			4
PANORAMICA	SAN PIETRO	14	Como Ovest			4
PIAZZALE	SAN ROCCHETTO	13	Como Centro			2
PIAZZA	SAN ROCCO	12	Como Borghi			3
VIA	SAN ZENONE	15	Monte Olimpino			4
VIA	SANTA BRIGIDA E RESPAU'	4	Camerlata	≤ 15	≤ 8	4
		12	Como Borghi		10	4
VIA	SANTA CECILIA	8	Camnago Volta			4
VIA	SANTA CHIARA	2	Muggiò			4
VIA	SANTA MARIA IN CRISTINO	14	Como Ovest	≤ 1	≤ 12	4
		15	Monte Olimpino		≥ 14	4
VIA	SANTA MARTA	13	Como Centro			4
PIAZZALE	SANTA TERESA	14	Como Ovest			2
VIA	SANT'ABBONDIO	13	Como Centro	NO	≥ 2	3
		12	Como Borghi	≥ 1	NO	3
VIA	SANT'ANTONINO	1	Albate			4
VIA	SANT'ARIALDO DA CUCCIAGO	3	Lora			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)		quartiere	dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	SANT'ELIA ANTONIO	13	Como Centro			2
VIA	SANT'EUTICHIO	13	Como Centro			4
VIA	SAPORITI RACHELE	18	Tavernola			4
VIALE	SAURO NAZARIO	13	Como Centro			2
VIA	SCALABRINI GIAN BATTISTA	4	Camerlata	≤ 51	≤ 36	3
		5	Rebbio	≥ 83	≥ 38	3
VIA	SCALINI FRANCESCO	9	Como Nord			4
VIA	SCHIAVIO VINCENZO	4	Camerlata			4
VIA	SCOLARI FELICE	2	Muggiò			4
VIA	SEBENICO	18	Tavernola			4
VIA	SEBREGONDI NICOLA	3	Lora			4
VIA	SEGANTINI GIOVANNI	17	Sagnino			4
VIA	SELVA FIORITA	13	Como Centro			4
VIA	SERASSI	8	Camnago Volta			4
LARGO	SILO GIULIO	12	Como Borghi			3
VIA	SILVA	16	Ponte Chiasso	≤ 31		4
		17	Sagnino			4
VIA	SIMONE DA LOCARNO	10	Como Est			3
VIALE	SINIGAGLIA GIUSEPPE	14	Como Ovest			2
VIA	SIRONI MARIO	1	Albate			4
VIA	SIRTORI GIUSEPPE	12	Como Borghi			2
VIA	SOAVE FRANCESCO	15	Monte Olimpino			4
VIA	SOLARI CRISTOFORO	15	Monte Olimpino			4
PIAZZALE	SOMAINI FRANCESCO	14	Como Ovest			2
VIA	SOMALVICO GIUSEPPE	1	Albate			4
VIA	SOMIGLIANA CARLO	5	Rebbio			4
VIA	SPALATO	18	Tavernola			4
VIA	SPALLANZANI LAZZARO	3	Lora			4
VIALE	SPALLINO LORENZO	12	Como Borghi	≥ 1	NO	2
		13	Como Centro	NO	≥ 2	2
VIA	SPARTACO	5	Rebbio			4
VIA	SPAZZI LORENZO	15	Monte Olimpino			4
VIA	SPINA VERDE	7	Prestino			4
LARGO	SPLUGA	14	Como Ovest			2
VIA	SPORTIVI COMASCHI	2	Muggiò			4
VIA	STAMPA GIUSEPPE MARIA	3	Lora			4
VIA	STATALE PER LECCO	10	Como Est	≤ 5	≤ 4	3
		3	Lora	≥ 13A	≥ 32	3
VIA	STAZZI PIETRO	5	Rebbio			4
VIA	STOPPANI ANTONIO	9	Como Nord			3
VIA	STRABONE	5	Rebbio			4
VIA	TAGLIAMENTO	1	Albate			4
VIA	TARVISIO	18	Tavernola			4
VIA	TATTI PRIMO	13	Como Centro			2
VIA	TAVANI PIETRO E GIOVANNI	1	Albate			4
VIA	TENTORIO MARIANO	4	Camerlata			4
VIA	TERLIZZA	3	Lora			4
PIAZZOLO	TERRAGNI GIUSEPPE	13	Como Centro			2

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	TERRANEO FRANZ	1	Albate			4
VIA	TETTAMANTI BATTISTA	5	Rebbio	≤ 1		4
		6	Breccia	≥ 15	≥ 10	4
VIA	TIBALDI PELLEGRINO	18	Tavernola			4
VIA	TICOZZI STEFANO	8	Camnago Volta			4
VIA	TIMAVO	7	Prestino			4
VIA	TINTORETTO	7	Prestino			4
VIA	TITO LIVIO	7	Prestino			4
VIA	TIVAN	4	Camerlata			4
VIA	TIZIANO	7	Prestino			4
VIA	TOBAGI WALTER	1	Albate			4
VIALE	TOKAMACHI	13	Como Centro	≥ 1	NO	2
		14	Como Ovest	NO	≥ 2	2
VIA	TOFANE	11	Civiglio			4
VIA	TORNO	9	Como Nord			3
VIA	TORRIANI	13	Como Centro			3
VIA	TRAU'	18	Tavernola			4
VIA	TRE CAMINI	6	Breccia			4
VIA	TRECALLO	1	Albate			4
LUNGO LARIO	TRENTO	13	Como Centro			1
LUNGO LARIO	TRIESTE	13	Como Centro	≤ 7	≤ 22	1
		9	Como Nord	NO	≥ 24	1
VIA	TRIULZIO BELGIOIOSO CRISTINA	14	Como Ovest			4
VIA	TROMBETTA EZECHIELE	4	Camerlata			4
VIA	TURATI FILIPPO	4	Camerlata			3
VIA	VACCHIA DOLFO	14	Como Ovest			2
VIA	VAL GIOERA	19	Garzola			4
VIA	VALBASCA	1	Albate			4
VIA	VALERA PAOLO	1	Albate			4
VIA	VALERIA	15	Monte Olimpino			4
VIA	VALERIO LORENZO	4	Camerlata			4
VIA	VALLEGGIO	12	Como Borghi			3
VIA	VALORSA CIPRIANO	6	Breccia			4
VIA	VANDELLI DOMENICO	5	Rebbio			4
VIA	VANVITELLI LUIGI	18	Tavernola			4
VIALE	VARESE	13	Como Centro			2
VIA	VARESINA	4	Camerlata	≤ 45	≤ 58	3
		5	Rebbio	≥ 47 ≤ 229	≥ 60 ≤ 128	3
		6	Breccia	≥ 231	≥ 130	3
VIA	VASSENA PIETRO	18	Tavernola			4
VIA	VELA VINCENZO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	VELZI GIUSEPPE	8	Camnago Volta			4
VIA	VENINI CORRADO E GIULIO	13	Como Centro			2
VIA	VENTI SETTEMBRE	12	Como Borghi			2
PIAZZA	VENTIQUATTRO MAGGIO	16	Ponte Chiasso			3
VIA	VENTISETTE MAGGIO	14	Como Ovest	≤ 41	≤ 58	4
		15	Monte Olimpino	≥ 43	≥ 62	4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	VENTURINO	6	Breccia			4
VIA	VENUSTI MARCELLO	1	Albate			4
PIAZZA	VERDI GIUSEPPE	13	Como Centro			1
VIA	VERGA GIOVANNI	3	Lora			4
VIA	VERTUA GENTILE ANNA	18	Tavernola			4
VIA	VIGANO' FRANCESCO	12	Como Borghi			3
VIA	VILLA GIOVIO	6	Breccia			4
PASSEGGIATA	VILLA OLMO	14	Como Ovest			2
VIA	VIRGILIO	7	Prestino			4
VIA	VISDOMINI	1	Albate			4
VIA	VITANI	13	Como Centro			2
PIAZZA	VITTORIA	12	Como Borghi	≤ 35	≤ 34	2
		13	Como Centro			2
VIA	VITTORIO EMANUELE II (da Piazza Duomo a Via Perti)	13	Como Centro			1
VIA	VITTORIO EMANUELE II (restante)	13	Como Centro			2
VIALE	VITTORIO VENETO	14	Como Ovest			2
VIA	VODICE	12	Como Borghi			4
VIA	VOLPATI CARLO	2	Muggiò			4
VIA	VOLPI	13	Como Centro			2
PIAZZA	VOLTA ALESSANDRO	13	Como Centro			1
VIA	VOLTA ALESSANDRO	13	Como Centro			2
PASSEGGIATA	VOLTIANA	8	Camnago Volta			4
VIA	ZAMBON DINO BORTOLO	1	Albate			4
VIA	ZAMENHOF LUDOVICO LAZZARO	14	Como Ovest			4
VIA	ZAMPIERO ELIO	8	Camnago Volta			4
VIA	ZANELLA GIACOMO	17	Sagnino			4
VIA	ZARA	18	Tavernola			4
VIA	ZEZIO	9	Como Nord	≤ 37	≤ 24	3
		10	Como Est	≥ 43	≥ 26	3
PASSAGGIO	ZUCCHI CARLO	12	Como Borghi			2

